

CONTRATTO DI FORNITURA CON POSA IN OPERA

TRA

FONDAZIONE ENTE AUTONOMO FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO

E

[•]

Agosto 2026

INDICE

ARTICOLO 1 – PREMESSE – INTERPRETAZIONE – DEFINIZIONI	5
ARTICOLO 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO	9
ARTICOLO 3 – STATO DEI LUOGHI	9
ARTICOLO 4 -- DICHIARAZIONI E GARANZIE DEL FORNITORE	10
ARTICOLO 4-BIS -- RESPONSABILITÀ DELLE IMPRESE [RIUNITE/CONSORZIATE]	11
ARTICOLO 5 -- RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE – STANDARD DI DILIGENZA – OBBLIGHI DEL FORNITORE – PROGETTO	12
ARTICOLO 6 – OBBLIGHI DI F.F.M.	19
ARTICOLO 7 – RESPONSABILE DEI LAVORI / DIRETTORE DEI LAVORI / PROJECT MANAGER / CSP E CSE	20
ARTICOLO 8 – PRETESE DI TERZI – GARANZIE PER VIZI – OBBLIGHI DI INDENNIZZO	21
ARTICOLO 9 – PROGRAMMA DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA	23
ARTICOLO 10 – CONSEGNA DELLE AREE E AVVIO DELLA FORNITURA	25
ARTICOLO 11 – ORDINI DI SERVIZIO	26
ARTICOLO 12 – MATERIALI – PRODOTTI	26
ARTICOLO 13 – VARIANTI	28
ARTICOLO 14 – RISERVE	30
ARTICOLO 15 – SOSPENSIONI	30
ARTICOLO 16 – PROROGHE	31
ARTICOLO 17 – TERMINE DI COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA	32
ARTICOLO 18 – COLLAUDI E ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA	34
ARTICOLO 19 – CONSEGNA FINALE	36
ARTICOLO 20 – ASSICURAZIONI	37
ARTICOLO 21 – CORRISPETTIVO	38
ARTICOLO 22 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI	39
ARTICOLO 23 – PENALI DA RITARDO	41
ARTICOLO 24 – MECCANISMO DI BONUS IN TEMA DI SICUREZZA	42
ARTICOLO 25 – GARANZIA	43
ARTICOLO 26 – OSSERVANZA DELLA NORMATIVA APPLICABILE E DELLE PREVISIONI CONTRATTUALI	44
ARTICOLO 27 – PERSONALE DEL FORNITORE	47
ARTICOLO 28 – RECESSO	47
ARTICOLO 29 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	48
ARTICOLO 30 – FORZA MAGGIORE	49
ARTICOLO 31 – SOLVE ET REPETE	49
ARTICOLO 32 – ESECUZIONE IN DANNO	50
ARTICOLO 33 – RISERVATEZZA E PROPRIETÀ INTELLETTUALE – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DELLE INFORMAZIONI RISERVATE	50

ARTICOLO 34 – DIVIETO DI CESSIONE	51
ARTICOLO 35 – SUBCONTRATTO	52
ARTICOLO 36 – RAPPRESENTANTE DEL FORNITORE	54
ARTICOLO 37 – MODIFICAZIONI NEGLI ASSETTI DEL FORNITORE	54
ARTICOLO 38 – INTERFERENZE TRA IMPRESE	55
ARTICOLO 39 – INEFFICACIA DI PATTUZIONI PRECEDENTI	55
ARTICOLO 40 – FORMA CONVENZIONALE	55
ARTICOLO 41 – COMUNICAZIONI E NOTIFICHE	55
ARTICOLO 42 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE	55
ARTICOLO 43 – SPESE	56
ARTICOLO 44 – NEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO	56
ARTICOLO 45 – DIFFORMITÀ TRA DOCUMENTI	56
ARTICOLO 46 – ELENCO DEGLI ALLEGATI	56
Allegato “A”	PLANIMETRIA DELL’AREA
Allegato “B”	PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO
Allegato “C”	REQUISITI TECNICI
Allegato “G”	DOCUMENTAZIONE DI GARA
Allegato H	PROGRAMMA GENERALE
Allegato 1.3.2	AUTORIZZAZIONI DI COMPETENZA DI F.F.M. GIÀ OTTENUTE
Allegato 3.1	DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI
Allegato 4.2(i)	DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO
Allegato 5.3(xxiii)(a)	REQUISITI DELLA DOCUMENTAZIONE “AS BUILT”
Allegato 5.3(xxiii)(b)	DOCUMENTAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI IN GARANZIA
Allegato 22.1.	WBS DI RIFERIMENTO PER I SAF
Allegato 25.1	GARANZIA DI PERFORMANCE
Allegato 26.7	DICHIARAZIONI ULTERIORI DEL FORNITORE
Allegato 29.2	CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA (IPOTESI DI APPLICAZIONE)
Allegato 33.2	INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Allegato 35.2	APPROVAZIONE DEL SUBCONTRATTO; DOCUMENTI RICHIESTI

CONTRATTO DI FORNITURA CON POSA IN OPERA

tra

- (1) **Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano**, con sede in Milano, Largo Domodossola n. 1, cod. fiscale e P. IVA n. 00842900151, in persona del Presidente [•] (di seguito, per brevità, “F.F.M.”);

e

- (2) [•], con sede in [•], Via [•], cod. fiscale e P.IVA n. [•], in persona del Legale Rappresentante sig. [•] (di seguito, per brevità, il “Fornitore”)

(di seguito, congiuntamente le “Parti”, o, singolarmente, la “Parte”)

PREMESSO CHE

- (A) F.F.M. è proprietaria di un’area sita nel Comune di Rho, strada statale 33 del Sempione n. 28 e censita al Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 35, mappale 312, sub. 714, come meglio individuata nella planimetria allegata al presente contratto (nel seguito, il “Contratto”) *sub Allegato A* (l’“Area”);
- (B) F.F.M. intende dotare il “Live Dome” nel padiglione 13–15 del quartiere espositivo di Fiera Rho di sistemi fonoassorbenti per migliorare la qualità acustica dell’ambiente, fornitura meglio identificata *sub Allegato B* (“Fornitura”);
- (C) F.F.M. intende affidare l’esecuzione della Fornitura ad un’impresa specializzata (anche sotto forma di raggruppamento temporaneo di imprese o di altra forma di organizzazione plurisoggettiva), dotata delle risorse, dei mezzi e delle competenze necessarie e in possesso di requisiti tecnici individuati nel presente Contratto *sub Allegato C* (i “Requisiti Tecnici”) e Requisiti Reputazionali (come definiti alla successiva Premessa G), che F.F.M. reputa essenziali per l’affidamento del Contratto, avendo intrapreso nell’ambito delle proprie attività – anche in attuazione del Protocollo di legalità sottoscritto tra il Ministero dell’Interno e ANCE e il Protocollo di intesa per la regolarità e la sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni e delle infrastrutture, sottoscritto tra la Prefettura di Milano e vari Enti territoriali in data 12 luglio 2022 – un processo di sensibilizzazione rispetto al rafforzamento della legalità e della prevenzione delle condotte illecite, soprattutto nei rapporti con propri fornitori, appaltatori, sub appaltatori, sub fornitori, consulenti e, in generale, con la filiera delle imprese e delle figure professionali coinvolte a qualsiasi titolo, nelle attività di F.F.M., che rappresentano valori essenziali per F.F.M.;
- (D) con disciplinare di gara pubblicato in data 4 agosto 2026 F.F.M. ha indetto una procedura privata per la fornitura in opera di materiali fonoassorbenti per il “Live Dome”, mettendo a disposizione dei concorrenti tutta la documentazione necessaria per la corretta formulazione dell’offerta;
- (E) in sede di gara il Fornitore ha presentato la propria offerta, come successivamente affinata anche a seguito della negoziazione e ha fornito evidenza a F.F.M. del possesso dei Requisiti Tecnici e dei Requisiti Reputazionali (il disciplinare di gara, i chiarimenti forniti da F.F.M. nel contesto della procedura di gara, e l’offerta presentata dal Fornitore come successivamente affinata anche a seguito della negoziazione sono allegati *sub Allegato E*;
- (F) a seguito dell’esperimento della procedura di gara, il Fornitore è risultato aggiudicatario del Contratto di cui sopra;
- (G) il Fornitore è una società altamente specializzata nell’esecuzione di fornitura in opera di materiali fonoassorbenti, possiede i requisiti reputazionali richiesti da F.F.M. in sede di gara, come documentati dalle dichiarazioni, certificazioni e documenti rilasciati dal Fornitore a F.F.M.

(i “**Requisiti Reputazionali**”) ed è in grado di eseguire gli stessi con gestione a proprio rischio e con organizzazione autonoma del lavoro, disponendo degli adeguati mezzi – materiali e finanziari – e delle conoscenze tecniche ed organizzative necessarie al fine di svolgere la Fornitura;

- (H) F.F.M. ha aggiudicato la predetta gara al Fornitore – anche ai fini del 2° comma dell'articolo 186 del Codice della Crisi d'Impresa – sulla base del principio dell'*intuitu personae*. In particolare, F.F.M. ha espressamente considerato e fatto affidamento sull'identità, sugli assetti proprietari, sulla struttura del Fornitore e degli organismi tecnici e amministrativi, sui Requisiti Tecnici, sui Requisiti Reputazionali, sull'organizzazione imprenditoriale, sulla capacità costruttiva, finanziaria e *track record* del Fornitore, nonché sull'assunto che il Fornitore esegua la Fornitura in conformità al presente Contratto e nel rispetto di tutte le tempistiche e scadenze previste dal Programma Generale *sub Allegato H (Programma Generale)*, ciascuno dei quali costituisce elemento essenziale della volontà di F.F.M. di sottoscrivere il presente Contratto;
- (I) alla luce di quanto precede, F.F.M. intende affidare al Fornitore, che intende accettare, l'esecuzione della Fornitura secondo la formula del prezzo fisso ed invariabile determinato “a corpo”, a regola d'arte e in piena conformità alle previsioni, ai requisiti e alle prescrizioni contenute nel presente Contratto, oltre che alla Normativa Applicabile, in modo tale che ad esito del completamento della Fornitura, la stessa sia perfettamente idonea e rispondente agli interessi e alle esigenze di F.F.M..

TUTTO CIÒ PREMESSO, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1. PREMESSE – INTERPRETAZIONE – DEFINIZIONI

1.1. Premesse

- 1.1.1. Le Premesse, gli atti richiamati nelle medesime Premesse, ancorché non materialmente allegati, nonché gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, con forza di patto tra le Parti.

1.2. Interpretazione

- 1.2.1. Ove nel presente Contratto siano utilizzati i termini “far sì che”, “adoperarsi per” o altri termini ed espressioni aventi un significato simile, tali termini ed espressioni dovranno essere interpretati quali promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 del Codice Civile.
- 1.2.2. Le rubriche sono apposte solo per comodità di riferimento, non costituiscono parte del presente Contratto e non dovranno essere intese limitare o comunque influenzare alcuna delle disposizioni del presente Contratto.
- 1.2.3. Ove utilizzato, il termine “incluso” dovrà intendersi seguito dalla frase “senza limitazioni”.
- 1.2.4. Salvo ove diversamente indicato ogni riferimento al presente Contratto sarà un riferimento allo stesso come eventualmente successivamente modificato o integrato.
- 1.2.5. I termini definiti al singolare avranno lo stesso significato quando utilizzati al plurale e viceversa.
- 1.2.6. Qualsiasi riferimento nel presente Contratto ad una legge, decreto legislativo, decreto legge o altro provvedimento normativo o regolamentare dovrà intendersi come un riferimento a tale legge, decreto legislativo, decreto legge o altro provvedimento normativo o regolamentare come di volta in volta modificato, integrato e/o sostituito.

1.3. Definizioni

1.3.1. Ove non diversamente definiti nel presente Contratto e negli Allegati, i termini indicati con la lettera iniziale maiuscola avranno il significato indicato nel presente Paragrafo 1.3.1:

Accettazione Definitiva	ha il significato di cui al Paragrafo 18.5.
Accettazione Provvisoria	ha il significato di cui al Paragrafo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata..
Area	ha il significato di cui alla Premessa (A).
Attività di Rimedio	ha il significato di cui al Paragrafo 18.4.1.
Ausiliari	indica tutti i soggetti che collaborano con il Fornitore, operano per conto del Fornitore e/o sotto la sua autorità, ivi inclusi soci, amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori, consulenti, subcontraenti, nonché società o enti controllati o collegati al Fornitore e i soggetti anzidetti in relazione a tali società o enti.
Autorità	indica qualsiasi autorità italiana, straniera o dell'Unione Europea, giudiziaria, legislativa, tributaria, esecutiva o amministrativa, prevista dalla Normativa Applicabile.
Autorizzazioni	indica tutte le autorizzazioni, permessi o altre approvazioni a qualsivoglia titolo necessari per l'esecuzione o il completamento della Fornitura e/o ogni altro requisito relativo all'esecuzione della Fornitura.
Autorizzazioni di competenza di F.F.M.	indica le Autorizzazioni il cui ottenimento è di competenza di F.F.M., incluse le autorizzazioni ottenute da F.F.M. alla data di esecuzione del presente Contratto riportate nell' Allegato 1.3.2.
Causa di Forza Maggiore	indica ogni evento, atto, fatto o circostanza non direttamente imputabili ad una Parte, che non sia stato possibile impedire e sia tale da rendere impossibile in modo obiettivo ed assoluto l'adempimento, in tutto o in parte, di una o più obbligazioni di tale Parte ai sensi del presente Contratto, esclusivamente qualora e nella misura in cui tali eventi, atti, fatti o circostanze: (i) siano al di fuori del controllo diretto o indiretto della Parte colpita; (ii) non avrebbero potuto essere evitati con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata dalla Parte colpita; (iii) siano tali che la Parte colpita non avrebbe potuto prevederli o prevenirli usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata dalla Parte colpita; e (iv) siano invocati come eventi di forza maggiore. I seguenti eventi costituiscono Causa di Forza Maggiore ai sensi del presente Contratto:

(a) scioperi nazionali di portata generale che coinvolgano il personale incaricato dell'esecuzione del Contratto;

(b) guerre, azioni terroristiche, sommosse e insurrezioni che interessino l'area di cantiere;

(c) fenomeni di portata eccezionale che interessino l'area di cantiere, compresi terremoti, incendi (salvo che gli stessi siano causati dalla violazione della Normativa Applicabile sulla sicurezza nei luoghi di lavoro), inondazioni, esondazioni, alluvioni ed altre avverse condizioni climatiche che impediscano, a giudizio insindacabile del Direttore dei Lavori o del CSE, l'esecuzione del Contratto e che non siano stati previsti, né siano prevedibili sulla base dei dati meteorologici medi del periodo, meteoriti o eruzioni vulcaniche;

(d) epidemie, pandemie dichiarate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità con espressa esclusione della pandemia COVID-19 ed eventuali mutazioni della stessa (restando inteso che costituiranno Causa di Forza Maggiore esclusivamente eventuali lockdown imposti dalle Autorità competenti);

(e) atti od omissioni delle Autorità, che non siano determinati dal comportamento doloso, negligente o omissivo della Parte colpita, dei suoi subcontraenti e/o suoi fornitori, che comportino l'interruzione della Fornitura.

Fermo restando quanto precede, il fallimento o altra procedura concorsuale di alcuno dei subcontraenti o fornitori, o di qualsiasi ditta, impresa, società a cui il Fornitore abbia affidato l'esecuzione di una parte del Contratto o la fornitura di materiali non costituirà in ogni caso Causa di Forza Maggiore.

Certificato di Pagamento

ha il significato di cui al Paragrafo 22.2.

Certificato di Ultimazione della Fornitura

ha il significato di cui al Paragrafo 17.4.

Codice Etico

ha il significato di cui al Paragrafo 4.2(vii).

Collaudatore

ha il significato di cui al Paragrafo 18.1.2.

Commissione di Collaudo

ha il significato di cui al Paragrafo 18.1.2.

Controversia Tecnica

ha il significato di cui al Paragrafo 43.1.

Corrispettivo

ha il significato di cui al Paragrafo 21.1.

CSE

ha il significato di cui al Paragrafo 7.4.

CSP

ha il significato di cui al Paragrafo 7.4.

Data di Consegna	ha il significato di cui al Paragrafo 10.1.
Direttore dei Lavori	ha il significato di cui al Paragrafo 7.2.
Documentazione del Personale	ha il significato di cui al Paragrafo 5.4(v).
F.F.M.	ha il significato di cui in Epigrafe.
Fornitore	ha il significato di cui in Epigrafe.
Informazioni Riservate	indica le informazioni, i dati, le note, le registrazioni, gli accordi, i documenti, su qualunque supporto contenuti, resi noti da una delle Parti all'altra, o comunque ottenuti da alcuna delle Parti e collegati all'esecuzione del Contratto, inclusa, senza limitazioni di sorta, tutta la documentazione tecnica e contrattuale inerente alla Fornitura, alle opere oggetto e all'oggetto del Contratto, nonché ogni documento di natura commerciale, ovvero dati patrimoniali, dati relativi a prezzi e conoscenze tecniche, modelli, formulari, processi industriali, registrazioni, fotografie, disegni, condizioni contrattuali, software, programmi e modelli ed ogni altra proprietà intellettuale ed industriale della Parte che effettua la comunicazione o comunque a cui tali dati si riferiscono.
Modifiche Rilevanti	ha il significato di cui al Paragrafo 13.4.1(a).
Ordine di Servizio	ha il significato di cui al Paragrafo 11.1.
Parte/i	ha il significato di cui in Epigrafe.
Patente	ha il significato di cui al Paragrafo 5.4.
Penali da Ritardo	ha il significato di cui al Paragrafo 23.2.
Piano Operativo di Sicurezza	ha il significato di cui al Paragrafo 5.3(i).
Programma Generale	ha il significato di cui al Paragrafo 9.1.1.
Programma Operativo	ha il significato di cui al Paragrafo 9.2.1.
Project Manager	ha il significato di cui al Paragrafo 7.3.
Rappresentante del Fornitore	ha il significato di cui al Paragrafo 36.1.
Requisiti Reputazionali	ha il significato di cui alla Premessa (C).
Requisiti Tecnici	ha il significato di cui alla Premessa (C).
Responsabile dei Lavori	ha il significato di cui al Paragrafo 7.1.
Riserva	ha il significato di cui al Paragrafo 14.1.
Snagging List	ha il significato di cui al Paragrafo 17.3(ii).
Soglia Minima	ha il significato di cui al Paragrafo 5.4.
Termine di Completamento	ha il significato di cui al Paragrafo 9.1.1.(ii).
Testo Unico Salute e Sicurezza	indica il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e sue successive integrazioni e modificazioni.

Varianti	ha il significato di cui al Paragrafo 13.1.1.
Verbale di Accettazione Definitiva	ha il significato di cui al Paragrafo 18.5.
Verbale di Accettazione Provvisoria	ha il significato di cui al Paragrafo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.
Verbale di Consegna Area	ha il significato di cui al Paragrafo 10.2.
Verbale di Consegna Finale	ha il significato di cui al Paragrafo 19.2.
Verbale di Ultimazione della Fornitura	ha il significato di cui al Paragrafo 17.3(i).
Vizi Minori	ha il significato di cui al Paragrafo 17.3(ii).
Vizio	ha il significato di cui al Paragrafo 8.2.

ARTICOLO 2. OGGETTO DEL CONTRATTO

- 2.1. F.F.M. affida al Fornitore, che accetta senza alcuna riserva e si impegna ad eseguire la Fornitura, secondo la formula del prezzo fisso ed invariabile determinato "a corpo", con le modalità previste nel presente Contratto, nei relativi Allegati e nel rispetto delle tempistiche perentorie previste nel Programma Generale.
- 2.2. La Fornitura comprende altresì tutte le opere, le forniture, le somministrazioni, le attività e i servizi, nonché, più in generale, tutte le prestazioni, gli adempimenti e quanto – sia pur non espressamente previsto nel presente Contratto e/o negli Allegati – dovesse rendersi necessario, o semplicemente utile od opportuno, per l'ottimale realizzazione e completamento della Fornitura.

ARTICOLO 3. STATO DEI LUOGHI

- 3.1. Il Fornitore dichiara, riconosce e garantisce:
 - (i) la perfetta conoscenza della natura e della destinazione della Fornitura da eseguire;
 - (ii) di avere preso conoscenza e attentamente ispezionato i luoghi dove verranno eseguite le attività di posa in opera, tenendo in considerazione lo stato degli stessi, le caratteristiche geologiche, idrografiche e climatiche dei medesimi, i relativi accessi, impianti ed opere esistenti, gli eventuali ostacoli, i tempi di realizzazione, le possibilità di approvvigionamento idrico ed elettrico, le condizioni di approvvigionamento dei materiali e, più in generale, tutte le altre condizioni che possono influire sulla regolare esecuzione e sul corretto e tempestivo svolgimento della Fornitura in conformità alle previsioni del presente Contratto. A tal fine, alla data di sottoscrizione del presente Contratto, il Fornitore consegna a F.F.M. la dichiarazione di presa visione dei luoghi allegata al presente Contratto *sub Allegato 3.1 (Dichiarazione di presa visione dei luoghi)*; e
 - (iii) di aver tenuto conto di tali circostanze nella determinazione del Corrispettivo.
- 3.2. In considerazione di quanto sopra, il Fornitore rinuncia a sollevare eccezioni di sorta per il verificarsi di circostanze non previste né prevedibili utilizzando la diligenza professionale richiesta ad un fornitore qualificato come il Fornitore che rallentino o ritardino lo svolgimento della Fornitura o che ne facciano aumentare i costi, ad eccezione esclusivamente delle Cause di Forza Maggiore. Ove occorrer possa, il Fornitore assume il rischio dell'eventuale insorgere delle maggiori e imprevedibili difficoltà esecutive di cui all'art. 1664, comma 2, del Codice Civile, ove applicabile.

ARTICOLO 4. DICHIARAZIONI E GARANZIE DEL FORNITORE

[NOTA PER COMPILAZIONE: nel caso in cui il Fornitore sia un soggetto con idoneità plurisoggettiva, le dichiarazioni e garanzie verranno adeguate in modo da riflettere il soggetto che effettivamente rende ciascuna dichiarazione anche sulla base di quanto indicato in sede di gara]

4.1. Il Fornitore dichiara e garantisce a F.F.M. quanto segue:

- (i) di essere una società validamente costituita ed esistente e di non trovarsi in stato di insolvenza ai sensi della normativa applicabile, né di essere soggetto a liquidazione, fallimento o ad altra procedura concorsuale;
- (ii) di essere munito di tutti i necessari poteri ed autorizzazioni per concludere il presente Contratto e per adempiere le obbligazioni in esso previste;
- (iii) che il presente Contratto costituisce obbligazioni valide, efficaci e vincolanti, azionabili in conformità ai termini dello stesso ed alla Normativa Applicabile;
- (iv) di essere una società esperta nel settore e di essere dotata di organizzazione, di capacità tecniche, di risorse finanziarie ed umane, di macchinari ed attrezzature propri necessari a garantire l'esecuzione, a prezzo fisso ed invariabile e "a corpo", della Fornitura;
- (v) di essere munito di tutte le autorizzazioni del Fornitore;
- (vi) di essere in possesso dei Requisiti Tecnici;
- (vii) di essere in possesso dei Requisiti Reputazionali;
- (viii) di essere in regola con i pagamenti nei confronti di INPS, INAIL e CNCE.

4.2. Il Fornitore, inoltre, dichiara, riconosce e garantisce:

- (i) di avere attentamente e personalmente verificato ed esaminato, a proprio rischio esclusivo, il presente Contratto e la Documentazione di Progetto contenuta *sub Allegato 4.2(i) (Documentazione di Progetto)*, ivi inclusi gli elaborati in essa richiamati;
- (ii) di avere verificato la correttezza e la conformità Documentazione di Progetto contenuta *sub Allegato 4.2(i)*, ivi inclusi gli elaborati in essa richiamati, **(A)** alla Normativa Applicabile alla Fornitura e **(B)** alle Autorizzazioni, nonché **(C)** la loro idoneità e sufficienza a consentire la realizzazione della Fornitura in piena conformità alle prescrizioni del presente Contratto;
- (iii) di accettare e fare proprio il contenuto del presente Contratto, di tutti i suoi Allegati, inclusa la Documentazione di Progetto *sub Allegato 4.2(i)*, senza alcuna riserva né eccezione, assumendosi ogni conseguente rischio e responsabilità, nonché accettando espressamente di non avere titolo a qualsivoglia maggiore pagamento, indennizzo o proroga di termini (o esonero dalle conseguenze del mancato rispetto di termini) in dipendenza del contenuto degli stessi e della ulteriore documentazione messa a disposizione da parte di F.F.M. o di errori, omissioni o altri difetti eventualmente presenti in tali progetti e documenti;
- (iv) di accettare e riconoscere di dover collaborare e coordinarsi – senza che ciò comporti un incremento del Corrispettivo – con altre ditte o fornitori che, nei limiti dei rispettivi contratti, potrebbero essere operativi nelle stesse aree e negli stessi periodi di tempo, incluse le imprese incaricate del rinforzo delle strutture portanti, dell'implementazione degli impianti meccanici, elettrici e speciali e della realizzazione di spazi per l'utenza VIP nella testata del fabbricato, ed in particolare:
 - consentire l'accesso e il transito del personale e dei mezzi d'opera all'interno delle aree di lavoro, compatibilmente con le lavorazioni in corso di svolgimento

garantendo il proprio impegno nell'individuare e attuare le soluzioni più idonee a limitare le possibili interferenze;

- coordinarsi con le altre ditte (incluse eventuali figure da queste nominate ai sensi del Testo Unico Salute e Sicurezza), con il Direttore dei Lavori, il Responsabile dei Lavori, il CSE e con F.F.M. per ottimizzare la tempistica e la modalità degli interventi;
 - integrare il proprio Piano Operativo di Sicurezza con il Piano Operativo di Sicurezza predisposto delle altre imprese; e
 - fornire tutte le informazioni necessarie alle altre imprese per lo svolgimento delle proprie lavorazioni;
- (v) di aver ricevuto da F.F.M., ove applicabili, le evidenze amministrative e contabili inerenti le pratiche per l'ottenimento dell'occupazione temporanea di aree pubbliche e di accettare le condizioni ivi riportate e si impegna a supportare/subentrare a F.F.M. nell'istruzione e/o la gestione delle suddette pratiche e del coordinamento con le Autorità coinvolte, fermo restando che extra-oneri per eventuali modifiche e/o proroghe dei termini delle stesse si intenderanno a carico esclusivo del Fornitore;
- (vi) di essere a conoscenza della circostanza che F.F.M., nell'ambito delle proprie attività, ha intrapreso – anche in attuazione del Protocollo di legalità sottoscritto tra il Ministero dell'Interno e ANCE e il Protocollo di intesa per la regolarità e la sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni e delle infrastrutture, sottoscritto tra la Prefettura di Milano e vari Enti territoriali in data 12 luglio 2022 – un processo di sensibilizzazione rispetto al rafforzamento della legalità e della prevenzione delle condotte illecite, soprattutto nei rapporti con i propri fornitori, appaltatori, subappaltatori, subfornitori, consulenti e in generale con la filiera delle imprese e delle figure professionali a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività di F.F.M., che rappresentano valori essenziali per F.F.M.;
- (vii) di aver preso visione, all'indirizzo www.fondazionefieramilano.it, del codice etico adottato da F.F.M. (il “Codice Etico”);
- (viii) di avere incluso nel Corrispettivo le necessarie coperture economiche dei rischi derivanti dalle disposizioni del presente Articolo 4.

ARTICOLO 4-BIS – RESPONSABILITÀ DELLE IMPRESE [RIUNITE/CONSORZIATE]

- 4.bis.1 Rimane inequivocabilmente stabilito fra le Parti e fra le imprese parte del [raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio] che [•] in qualità di [impresa mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese/consorziata designata per l'esecuzione delle prestazioni di cui alla categoria prevalente] è solidamente responsabile nei confronti di F.F.M. e agirà quale unico interlocutore di F.F.M. per tutto il periodo di vigenza del presente Contratto e comunque fino al puntuale e completo adempimento di tutte le obbligazioni poste dal Contratto.

ARTICOLO 5. RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE – STANDARD DI DILIGENZA – OBBLIGHI DEL FORNITORE – PROGETTO

- 5.1. Le obbligazioni assunte dal Fornitore ai sensi del presente Contratto devono intendersi obbligazioni di risultato e non di mezzi. La Fornitura sarà eseguita dal Fornitore con autonoma organizzazione dei mezzi necessari e a proprio esclusivo rischio. Resta in ogni caso ferma la responsabilità del Fornitore per il completamento della Fornitura in conformità al presente Contratto. Il Fornitore, assume, dunque, senza riserve tutte le responsabilità per danni diretti e indiretti derivanti a F.F.M. da inesatto o tardivo adempimento.

- 5.2. Il Fornitore dovrà eseguire la Fornitura con diligenza professionale a perfetta regola d'arte e in modo tale che la stessa risulti idonea allo scopo cui è destinata nonché in accordo e nel rispetto:
- (i) delle disposizioni del presente Contratto e dei relativi Allegati;
 - (ii) della Normativa Applicabile;
 - (iii) delle Autorizzazioni;
 - (iv) dei più elevati standard, delle norme dettate dalla miglior prassi, dei metodi e delle procedure consoni al livello di competenza, diligenza professionale, prudenza e precauzione richieste a un fornitore esperto e competente impegnato a eseguire prestazioni simili all'esecuzione della Fornitura in circostanze e condizioni analoghe;
 - (v) di tutte le regole, procedure e standard di sicurezza previsti dalla Normativa Applicabile per l'esecuzione della fornitura (ivi incluse, le disposizioni di cui al Testo Unico Salute e Sicurezza);
 - (vi) della Documentazione di Progetto; e
 - (vii) di quanto previsto nel Programma Generale e nel Programma Operativo.
- 5.3. Nell'esecuzione della Fornitura, in aggiunta ad ogni altra previsione di cui al presente Contratto, il Fornitore si obbliga a svolgere le seguenti attività (ove applicabili, volta per volta) da intendersi già remunerate nel Corrispettivo:
- (i) la predisposizione del piano operativo di sicurezza (il "**Piano Operativo di Sicurezza**") ai sensi dell'art. 89 comma 1, lettera (h) del Testo Unico Salute e Sicurezza, ove applicabile;
 - (ii) l'ottenimento delle Autorizzazioni di competenza del Fornitore, essendo pienamente responsabile della mancata o ritardata concessione delle stesse, a meno che non riesca a dimostrare che il diniego o il ritardo dipenda da causa ad essa non imputabile;
 - (iii) la predisposizione di tutta la documentazione, e più in generale l'assistenza a F.F.M., per l'ottenimento delle Autorizzazioni di competenza di F.F.M., nonché la consegna di tutta la documentazione necessaria, o anche solo opportuna, e comunque di quella espressamente richiesta da F.F.M., per consentire a quest'ultima di presentare (anche tramite professionisti allo scopo incaricati da F.F.M. e con i quali il Fornitore dovrà collaborare) istanze per l'ottenimento delle Autorizzazioni di competenza di F.F.M. e le pratiche di fine lavori;
 - (iv) le opere di cantierizzazione;
 - (v) la realizzazione e l'apposizione di cartello regolamentare ai sensi della Normativa Applicabile, riportante gli estremi del titolo edilizio, del Direttore dei Lavori, del Responsabile dei Lavori, del CSP e del CSE e di quant'altro richiesto dalla Normativa Applicabile e/o da F.F.M.;
 - (vi) l'esecuzione di barriere provvisorie a protezione della Fornitura, ai sensi della Normativa Applicabile;
 - (vii) la manutenzione degli impianti di cantiere e della Fornitura (ivi incluso il suo eventuale ripristino) fino all'Accettazione Provvisoria;
 - (viii) l'adeguata illuminazione, pulizia e manutenzione giornaliera del cantiere nel corso della Fornitura, compresi la raccolta, lo smaltimento e trasporto degli sfridi di lavorazione, dei materiali di risulta e dei rifiuti in conformità a quanto previsto dal successivo Articolo 26 (*Osservanza della Normativa Applicabile e delle previsioni contrattuali*);

- (ix) fermo restando quando riportato al Paragrafo 4.2 (v), l'istruzione e/o gestione di tutte le pratiche e il pagamento di tutti gli oneri per l'occupazione temporanea di aree pubbliche, per strade di servizio, per accesso al cantiere da condividere con gli altri soggetti legittimamente autorizzati a tal fine da F.F.M., per l'installazione del cantiere stesso, per la deviazione provvisoria di impianti tecnologici, di strade, per cave, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili da F.F.M. ed in ogni caso per quanto necessario all'esecuzione della Fornitura e delle attività connesse; la predisposizione di strutture temporanee per i propri uffici, il personale ed i magazzini, inclusi i servizi igienici di cantiere in conformità al DUVRI o al Piano di Sicurezza e Coordinamento (ove applicabile) nonché l'installazione e la manutenzione di cantieri idonei agli interventi oggetto del presente Contratto, incluse, ove necessario, le opere di accesso ai medesimi nonché le opere per la loro recinzione e illuminazione in conformità al DUVRI o al Piano di Sicurezza e Coordinamento (ove applicabile);
- (x) l'adozione di ogni azione e/o presidio necessari o opportuni per la protezione dell'ambiente e la prevenzione di qualsiasi contaminazione o semplice dispersione di materiali, rifiuti o sostanze pericolose per la salute umana o per la protezione dell'ambiente, sia all'interno che all'esterno del cantiere, nonché per evitare danni o lesioni alle persone e/o alla proprietà pubblica e/o di terzi derivanti da inquinamento, emissioni, esalazioni, infiltrazioni, scoli, rumori od altre forme di molestia che siano conseguenza dei metodi operativi del Fornitore e/o dei suoi subcontraenti;
- (xi) l'esecuzione presso istituti e laboratori ufficiali di tutte le prove e i test disposti dal Direttore dei Lavori e/o da F.F.M. e/o dai Collaudatore/Commissione di Collaudo sui materiali impiegati in esecuzione della Fornitura;
- (xii) le attività e gli oneri per l'eventuale assolvimento delle richieste di cui alla Legge n. 1086/1971 ed al D. Lgs. n. 380/2001, e ss.mm. e ii. relative alla denuncia di eventuali opere strutturali, compresi gli oneri inerenti ai collaudi statici (prove su materiali ed eventuali prove di carico secondo quanto sarà richiesto dal Collaudatore / dalla Commissione di Collaudo), esclusi i compensi del Collaudatore / della Commissione di Collaudo, che saranno, invece, a carico di F.F.M. ai sensi del successivo Articolo 6;
- (xiii) l'esecuzione dei rilievi, tracciamenti e misurazioni necessari per l'esatta esecuzione della Fornitura, inclusa la verifica della corrispondenza dimensionale tra i disegni forniti da F.F.M. e la situazione di fatto e/o le opere già eseguite;
- (xiv) l'esecuzione di campionature e *mock-up* a richiesta di F.F.M., anche per il tramite dei propri consulenti;
- (xv) le cosiddette "assistenze murarie", ivi incluse, a titolo indicativo e non esaustivo:
 - (a) le operazioni di carico, scarico, movimentazione all'interno del cantiere ed ai piani, di ogni apparecchiatura di ogni peso e dimensione;
 - (b) tutte le forometrie, asole, passaggi impianti indicate nelle tavole delle opere edili e strutturali, nonché nelle tavole del progetto impianti *sub Allegato 4.2(i) (Documentazione di Progetto)*;
 - (c) le tracce nelle murature portanti per la posa delle tubazioni impiantistiche ed il successivo ripristino nelle modalità indicate nel progetto architettonico e nelle posizioni e quantità risultanti dalle tavole del progetto impianti *sub Allegato 4.2(i) (Documentazione di Progetto)*, nonché i basamenti delle principali apparecchiature in copertura;

- (d) le verifiche ordinate da F.F.M. anche per il tramite dei propri consulenti (o comunque necessarie) sulle opere eseguite, quali prelievi, sondaggi e relative prove su campioni da effettuarsi presso idonei laboratori autorizzati;
- (xvi) la gestione, logistica, custodia, movimentazione e tiro ai piani delle forniture e materiali;
- (xvii) gli adempimenti relativi alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento (AMD) all'interno del cantiere ai sensi della Normativa Applicabile;
- (xviii) la sorveglianza del cantiere, anche notturna e nei periodi di sospensione della Fornitura;
- (xix) la messa a disposizione del Direttore dei Lavori e del CSE di locali ad uso ufficio convenientemente attrezzati, su richiesta da F.F.M.;
- (xx) lo svolgimento delle pratiche necessarie per gli allacciamenti di cantiere e per quelli delle utenze necessarie per la dotazione al cantiere di acqua, gas, elettricità, scarichi in fognatura e telefono, nonché la realizzazione degli stessi;
- (xxi) il pagamento degli oneri per i consumi di cantiere (acqua, luce, gas, etc.) e per i relativi allacciamenti sino alla data di Accettazione Provvisoria;
- (xxii) l'utilizzazione di propri gruppi elettrogeni, incluso il carburante, senza nessun aggravio di spesa per F.F.M. nell'ipotesi di sospensione e/o assenza dell'energia elettrica, nonché l'utilizzazione di proprie cisterne di acqua, senza alcun aggravio di spesa per F.F.M., nell'ipotesi di inaccessibilità alla rete idrica;
- (xxiii) la predisposizione e la consegna a F.F.M. (a) della documentazione "As Built" della Fornitura, secondo quanto previsto *sub Allegato 5.3(xxiii)(a)*; e (b) per ciascun tipo di Fornitura, della documentazione prevista dal medesimo *Allegato 5.3(xxiii)(b)*;
- (xxiv) lo sgombero, a Fornitura ultimata o in qualunque caso di scioglimento anticipato del presente Contratto, delle attrezzature, dei materiali e di quant'altro non utilizzato per l'esecuzione della stessa, nonché l'accurata pulizia generale del cantiere e dell'immobile oggetto della Fornitura (mediante uso di detergenti, anche sull'involucro interno ed esterno) prima della riconsegna dello stesso, nei termini e secondo le modalità di cui agli Articoli 17.5 e 19 (*Consegna Finale*);
- (xxv) il coordinamento dell'attività del Fornitore con quelle degli altri fornitori e appaltatori presenti in cantiere, in modo da consentire l'esecuzione delle attività di competenza di ciascuno di essi nel rispetto dei tempi programmati ed a regola d'arte;
- (xxvi) la redazione di report periodici di avanzamento delle attività, delle forniture, del progetto costruttivo con analisi delle azioni in corso (cadenza almeno mensile).

5.4. Il Fornitore dovrà mettere a disposizione di F.F.M. entro e non oltre 7 (sette) giorni lavorativi dalla sottoscrizione del presente Contratto e comunque prima dell'inizio della Fornitura su apposita piattaforma che sarà resa accessibile con comunicazione scritta da parte di F.F.M. i seguenti documenti:

- (i) certificato aggiornato di iscrizione alla Camera di Commercio contenente la dichiarazione di insussistenza di procedure concorsuali e l'espressa dicitura antimafia, qualora possibile, ovvero, apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi della Normativa Applicabile;
- (ii) un elenco dettagliato contenente i nominativi di tutti i lavoratori impiegati (sia direttamente che tramite subcontraenti) nell'espletamento delle attività previste dal presente Contratto e la relativa posizione INAIL – INPS della ditta e la posizione PAT dei lavoratori impiegati;

- (iii) una dichiarazione relativa all'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS e all'INAIL (sia per sé che per eventuali subcontraenti);
- (iv) copia del DURC positivo ed in corso di validità per sé e per eventuali subcontraenti;
- (v) copia di ogni ulteriore documento ritenuto necessario e specificamente richiesto da F.F.M. (o dal Direttore dei Lavori, dal Responsabile dei Lavori o dal CSE) per accertare l'adempimento da parte del Fornitore e/o dei subcontraenti di tutti gli oneri ed obblighi previsti dalla Normativa Applicabile in materia retributiva, previdenziale e assistenziale, fiscale, assicurativa e antiinfortunistica (la "**Documentazione del Personale**").

Resta fermo il diritto di F.F.M., in costanza di rapporto, di richiedere al Fornitore di fornire evidenza e versione aggiornata di tutta o parte della Documentazione del Personale, e il Fornitore sarà tenuto ad adempiere alla suddetta richiesta entro e non oltre 7 (sette) giorni lavorativi dalla stessa.

In ogni caso copia aggiornata della Documentazione del Personale dovrà essere consegnata dal Fornitore a F.F.M. prima che F.F.M. stessa provveda al saldo finale della Fornitura. F.F.M., infatti, prima di procedere al pagamento del saldo finale ha l'onere di verificare la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva e, a tal fine, il Fornitore, oltre alla Documentazione del Personale, si impegna a fornire l'attestazione di congruità rilasciata dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente (c.d. DURC di congruità). F.F.M. non procederà al versamento del saldo finale in assenza di esito positivo di tale verifica ed in assenza di attestazione di congruità. In caso di irregolarità sarà cura del Fornitore regolarizzarle e darne evidenza al fine di ottenere il saldo finale che altrimenti sarà trattenuto da F.F.M.

Il Fornitore, inoltre – ove non sia in possesso di idonea attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, in conformità a quanto previsto dall'art. 100, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023 a prescindere dalla categoria di appartenenza – si impegna a fornire a F.F.M. idonea documentazione attestante il possesso di regolare patente, in conformità a quanto previsto dall'art. 27 del D.lgs. n. 81/2008, con indicazione dei punti residui presenti sulla stessa (la "**Patente**"). Il Fornitore si obbliga a informare F.F.M. entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, di eventuali decurtazioni dei punti presenti sulla Patente che dovessero essere disposte per qualsivoglia ragione sulla base delle risultanze dei provvedimenti ispettivi emanati nei confronti del Fornitore (o di un proprio dirigente e/o preposto). Qualora, all'esito di tali provvedimenti ispettivi, dovesse risultare non più in possesso di almeno 20 punti sulla Patente (la "**Soglia Minima**"), il Fornitore dovrà tempestivamente attivarsi per provvedere al recupero di un numero di punti tali da consentire il rispetto di tale soglia, fermo il diritto di F.F.M. a provvedere medio tempore alla sospensione dei pagamenti del Corrispettivo, che F.F.M. stessa tratterrà a titolo di garanzia; detta trattenuta a garanzia verrà restituita al Fornitore solo a fronte della presentazione da parte del medesimo di idonea documentazione attestante le iniziative adottate al fine di ottenere il recupero della Soglia Minima di punti sulla Patente e la durata prevista delle stesse. Decorso detto termine senza il recupero dei punti utili a raggiungere la Soglia Minima F.F.M. potrà (i) sospendere nuovamente il pagamento del Corrispettivo per tutto il tempo durante il quale permarrà tale mancato adempimento; o (ii) risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile. Resta inteso che qualora i punti della Patente risultino inferiori alla soglia minima di legge (attualmente pari a 15 crediti), il Fornitore sarà considerato inadempiente ex art. 1456 del Codice Civile, e F.F.M. avrà diritto di risolvere il Contratto, salvo il risarcimento dei danni, dandone comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC.

- 5.5. Nell'esecuzione del Contratto il Fornitore, sotto la sua esclusiva responsabilità, sarà tenuto ad osservare ed a fare osservare tutte le disposizioni di legge e tutti i regolamenti che riguardino comunque l'attività contrattuale, con speciale riferimento, ma non limitatamente, alle norme fiscali ed alle norme in materia di lavoro e di salvaguardia della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, nonché alle norme di carattere nazionale e sovranazionale in materia di trattamento dei dati personali. In particolare, il Fornitore si impegna ad ottemperare, con riferimento ai propri dipendenti, ed a far ottemperare dagli eventuali subcontraenti autorizzati, tutti gli obblighi derivanti dalla Normativa Applicabile (inclusa la normativa in materia di discriminazione, lavoro e previdenza sociale, ritenute fiscali prevenzione degli infortuni sul lavoro, assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali, previdenza, impiego di lavoratori di nazionalità estera, la tutela dei lavoratori negli appalti con particolare riferimento al Testo Unico Salute e Sicurezza, incluso il corretto uso dei dispositivi di protezione individuali e la dotazione al personale utilizzato nell'esecuzione del Contratto e a tutti i soggetti indicati dal Responsabile dei Lavori e/o dal Direttore dei Lavori e/o da F.F.M., di tutti i dispositivi di protezione individuale richiesti dal Testo Unico Salute e Sicurezza e dalle prescrizioni emanate dagli enti competenti, nonché porre in essere tutti i necessari e conseguenti accorgimenti, inclusa l'adozione di tutte le misure di sicurezza e di igiene previste dalla Normativa Applicabile necessarie al fine di evitare incidenti e danni alle persone, alle opere, alle strutture, ai servizi tecnici e a quant'altro esistente nelle zone di lavoro e di deposito nonché nelle zone limitrofe al cantiere). Il Fornitore si impegna specificamente affinché sia corrisposto al personale, sia proprio che degli eventuali subcontraenti autorizzati, per tutta la durata del Contratto un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dalla Normativa Applicabile anche tenuto conto dell'orario di lavoro in concreto prestato (ovverosia non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto del Contratto), a versare i relativi contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per il proprio personale, nonché le ritenute fiscali, e verificare che altrettanto sia effettuato dai suoi eventuali subcontraenti, ove autorizzati, e a far osservare ai propri dipendenti, subcontraenti, fornitori, subfornitori e tutti i partecipanti alla Fornitura oggetto del presente Contratto la Normativa Applicabile in tema di salute, sicurezza, igiene del lavoro, ambiente e di quanto altro possa comunque interessare l'oggetto del presente Contratto.

Il Fornitore dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità che risulta in regola (e si impegna ad esserlo per tutta la durata del presente Contratto) con i pagamenti dei trattamenti retributivi e con i versamenti assistenziali e previdenziali (INAIL, INPS ed eventualmente Cassa Edile), nonché a titolo di ritenute fiscali. Tale dichiarazione viene resa e la connessa obbligazione viene assunta dal Fornitore ai sensi dell'art. 1381 del Codice Civile, anche per gli eventuali subcontraenti autorizzati. In particolare, per quanto attiene la contribuzione previdenziale e assistenziale, il Fornitore dichiara di essere in possesso del DURC e si obbliga a tenerne copia costantemente aggiornata pronta ad essere esibita a prima richiesta.

- 5.6. Il Fornitore assume, dunque, ogni e qualsivoglia responsabilità per danni e/o pregiudizi di qualsiasi natura a persone e/o cose di F.F.M. o di terzi, che possano avere origine dall'esecuzione del presente Contratto e/o a seguito dell'irregolare effettuazione della Fornitura, impegnandosi a sollevare e tenere indenne F.F.M. da qualsiasi passività. Il Fornitore, in particolare, si impegna a tenere manlevato ed indenne F.F.M. (e i suoi amministratori, dipendenti e collaboratori):
- da qualsivoglia pretesa di risarcimento, di qualsiasi natura e da chiunque avanzata, per qualsiasi danno, causato dal proprio personale (intendendosi per tale sia il personale impiegato direttamente che attraverso contratti di somministrazione) e/o dal personale di eventuali subcontraenti autorizzati a persone o beni, tanto di F.F.M. quanto di terzi, ovvero

in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione del presente Contratto;

- da qualsivoglia pretesa di risarcimento, di qualsiasi natura e da chiunque avanzata, in ragione del comportamento e della condotta del proprio personale (intendendosi per tale sia il personale impiegato direttamente che attraverso contratti di somministrazione) e/o del personale di eventuali subcontraenti, ove autorizzati, ivi compresi i casi di dolo o colpa grave dei medesimi, nonché da qualsivoglia conseguenza economicamente pregiudizievole dovesse derivarne;
- da qualsivoglia domanda o pretesa avanzata, in qualunque sede e a qualunque titolo, sia stragiudizialmente che giudizialmente, dal proprio personale (intendendosi per tale sia il personale impiegato direttamente che attraverso contratti di somministrazione o distacco) e/o dal personale di eventuali subcontraenti autorizzati che tragga origine e/o causa e/o connessione dall'esecuzione del presente Contratto, ivi incluse quelle volte: **a)** all'accertamento di qualsivoglia irregolarità nella gestione dei rapporti di lavoro e/o di somministrazione e/o distacco sia da parte del Fornitore che da parte di eventuali subcontraenti autorizzati (ivi incluse irregolarità nel versamento delle ritenute fiscali o irregolarità derivanti da violazioni della disciplina a tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri temporanei e mobili); **b)** alla corresponsione di differenze retributive e/o contributive e/o di indennità di qualsivoglia natura o specie e/o risarcimento e/o tutela (anche di tipo reintegratorio), restando inteso che l'obbligo di manleva include, altresì, ogni e qualsivoglia conseguenza pregiudizievole, sia patrimoniale sia non patrimoniale, contrattuale ed extracontrattuale, che possa derivare a F.F.M. da contestazioni o pretese del personale (intendendosi per tale sia il personale impiegato direttamente che attraverso contratti di somministrazione) del Fornitore e/o di eventuali subcontraenti autorizzati, incluse quelle volte alla costituzione ed instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato direttamente in capo a F.F.M.;

e così tenendo a proprio carico per l'intera somma (anche laddove si tratti di obbligazioni in solido fra le Parti) ogni onere, perdita, costo e spesa (incluse le spese legali) sopportati F.F.M. anche a titolo di transazione giudiziale o stragiudiziale in relazione a quanto previsto, ad esempio ed in via non esaustiva, dall'art. 1676 del Codice Civile., e/o dall'art. 29 del D.lgs. 276/2003 ove applicabili, da previsioni della contrattazione collettiva, e/o dalla normativa antinfortunistica, previdenziale e di sicurezza.

- 5.7. Il Fornitore riconosce, altresì, espressamente che il mancato adempimento degli obblighi a suo carico – o a carico di eventuali subcontraenti – in relazione al pagamento ai lavoratori addetti all'esecuzione della Fornitura delle retribuzioni loro spettanti in conformità alle previsioni della Normativa Applicabile e del contratto collettivo applicabile per le prestazioni d'opera fornite nell'esecuzione della Fornitura, il mancato tempestivo versamento agli istituti previdenziali, assicurativi e assistenziali degli importi e dei contributi loro spettanti ai sensi della Normativa Applicabile o in forza del presente Contratto, o la inosservanza delle norme antinfortunistiche o lavoristiche in genere, senza pregiudizio e fermo restando l'obbligo di manleva ai sensi del Paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** che precede, legittimerà F.F.M. a risolvere il presente Contratto ai sensi del successivo Articolo 29 (*Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa*) per fatto o colpa del Fornitore, qualora lo stesso, a seguito di diffida scritta, non provveda entro il termine di 15 (quindici) giorni a sanare le irregolarità rilevate.
- 5.8. In ogni caso F.F.M. è fin d'ora autorizzata a sospendere, anche in caso di violazione degli obblighi assunti ai sensi del presente Articolo 5, ogni pagamento nei confronti del Fornitore e a sostituirsi a quest'ultimo nell'assolvere, in nome e per conto di esso e fino alla concorrenza

dell'importo dovutogli e non ancora pagato, gli obblighi dello stesso Fornitore nei confronti sia delle maestranze dipendenti, sia degli istituti previdenziali, assicurativi e assistenziali.

- 5.9. Il Fornitore si impegna inoltre a comunicare per iscritto a F.F.M. tempestivamente e in ogni caso non oltre 2 (due) giorni di calendario l'eventuale insorgenza di controversie/irregolarità/accertamenti o anche solo l'eventuale avvio di ispezioni da parte delle Autorità preposte in materia contributiva o, più in generale, in materia di rispetto della normativa lavoristica e di salvaguardia della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, fornendo copia a F.F.M. di tutti i documenti e/o le comunicazioni scambiati con le Autorità. Il Fornitore informerà tempestivamente e con adeguato anticipo il Direttore dei Lavori di tutti gli incontri con le Autorità, per consentirgli di partecipare a tali incontri. Il Fornitore autorizza F.F.M. a richiedere direttamente agli Enti competenti i dati necessari per le verifiche dell'effettuazione dei versamenti previdenziali e assistenziali, obbligandosi a fornire con separato atto ampia e specifica delega a F.F.M. in tal senso.
- 5.10. Su richiesta di F.F.M. (anche per il tramite dei propri consulenti), il Fornitore fornirà ogni ragionevole cooperazione a F.F.M. in relazione alle istanze da quest'ultima presentate per ogni Autorizzazione di Competenza di F.F.M., ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sottoscrivendo ogni necessario documento, fornendo a F.F.M. la documentazione ragionevolmente richiesta e partecipando ad incontri ove necessario.
- 5.11. Il Fornitore si impegna a (i) trasmettere a F.F.M. la versione aggiornata dei documenti, delle dichiarazioni e delle autocertificazioni rilasciate dal Fornitore a F.F.M. ai fini della sottoscrizione del presente Contratto, qualora, durante lo svolgimento della Fornitura oggetto del presente Contratto, tali documenti, dichiarazioni o autocertificazioni venissero a scadenza ai sensi di legge e (ii) comunicare a F.F.M. eventuali variazioni del contenuto delle suddette dichiarazioni e autocertificazioni nonché a (iii) comunicare a F.F.M. eventuali variazioni dei documenti, delle dichiarazioni e delle autocertificazioni rilasciate dal subcontraente ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione del relativo subcontratto ai sensi di quanto previsto dal successivo Paragrafo 35.8.
- 5.12. Qualora il Fornitore non adempia ai propri obblighi di cui al precedente Paragrafo 5.11, F.F.M. avrà facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi dell'Articolo 1454 del Codice Civile.
- 5.13. Documentazione di Progetto
- 5.13.1. Il Fornitore dichiara di aver verificato e di condividere tutte le soluzioni tecniche progettuali previste per l'esecuzione del presente Contratto ed indicate *sub Allegato 4.2(i) (Documentazione di Progetto)*, assumendone pertanto la piena e totale responsabilità relativamente alla fattibilità ed alle garanzie previste dal presente Contratto. Il Fornitore, all'evidenza di vizi o difetti in corso d'opera o al termine della Fornitura, non potrà in alcun modo sollevare eccezioni o riserve sulla soluzione progettuale di gara sia relativamente a quella proposta in fase di offerta sia per quella eventualmente modificata durante il corso della Fornitura, anche se condivisa e, quindi, eseguita dal Fornitura.
- 5.13.2. Il Fornitore si impegna a porre rimedio ad eventuali errori, carenze e/o incongruenze presenti nella documentazione tecnica descrittiva della Fornitura allegata *sub Allegato 4.2(i) (Documentazione di Progetto)*, e negli elaborati in essi richiamati, a propria cura, responsabilità e spese, senza che ciò gli dia il diritto di: (i) interrompere, sospendere o rallentare l'esecuzione della Fornitura; (ii) ottenere modifiche del Corrispettivo; e (iii) risolvere il, o recedere dal presente Contratto.

ARTICOLO 6. OBBLIGHI di F.F.M.

- 6.1. In aggiunta agli oneri e obblighi che siano specificamente posti a carico di F.F.M. da altre disposizioni espresse del presente Contratto e dei relativi Allegati, sono a carico di F.F.M. esclusivamente gli oneri e le prestazioni seguenti:
- (i) lo svolgimento delle pratiche per l'ottenimento delle Autorizzazioni di Competenza di F.F.M. e il mantenimento delle stesse, fermi restando gli obblighi del Fornitore ai sensi del precedente Paragrafo 5.3 (iii);
 - (ii) la nomina e il compenso professionale del Direttore dei Lavori, del Responsabile dei Lavori, del Project Manager, del CSP e del CSE;
 - (iii) la nomina del Collaudatore o della Commissione di Collaudo (come definiti al successivo Articolo 18);
 - (iv) il compenso professionale dovuto al Collaudatore o alla Commissione di Collaudo, sia per le verifiche in corso d'opera, sia per le verifiche finali;
 - (ix) le tasse, i depositi e i contributi per gli allacciamenti delle utenze definitive.

ARTICOLO 7. RESPONSABILE DEI LAVORI / DIRETTORE DEI LAVORI / PROJECT MANAGER / CSP E CSE

- 7.1. F.F.M. ha nominato un responsabile dei Lavori ai sensi dell'art. 89, lett. c) del Testo Unico Salute e Sicurezza per svolgere i compiti in materia di tutela della salute e sicurezza attribuiti dalla Normativa Applicabile a F.F.M. (il "**Responsabile dei Lavori**"). F.F.M. comunicherà per iscritto al Fornitore il nome del Responsabile dei Lavori.
- 7.2. F.F.M. ha nominato un direttore dei Lavori (il "**Direttore dei Lavori**"). F.F.M. comunicherà per iscritto al Fornitore il nome del Direttore dei Lavori.
- 7.3. F.F.M. ha nominato un project manager al fine di ispezionare, verificare e monitorare la fornitura in opera di materiali fonoassorbenti per il "Live Dome" (il "**Project Manager**"). F.F.M. comunicherà per iscritto al Fornitore il nome del Project Manager.
- 7.4. F.F.M. ha nominato un coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera ai sensi dell'art. 89, lett. e) del Testo Unico Salute e Sicurezza per svolgere i compiti di cui all'art. 91 del Testo Unico Salute e Sicurezza (il "**CSP**"). F.F.M. ha nominato un coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera ai sensi dell'art. 89, lett. f) del Testo Unico Salute e Sicurezza per svolgere i compiti di cui all'art. 92 del Testo Unico Salute e Sicurezza (il "**CSE**"). F.F.M. comunicherà per iscritto al Fornitore il nome del CSP e del CSE.
- 7.5. Il Fornitore si impegna a garantire la massima collaborazione e sollecitudine nel riscontrare alle disposizioni, richieste ed indicazioni ricevute da parte del Responsabile dei Lavori, del Direttore dei Lavori, del Project Manager, del CSP e del CSE.
- 7.6. Il Fornitore, nell'eseguire la Fornitura in conformità al presente Contratto, inclusi i relativi Allegati, e alla Normativa Applicabile, dovrà uniformarsi agli Ordini di Servizio, alle istruzioni ed alle prescrizioni che gli saranno comunicati per iscritto dal Direttore dei Lavori. Il Direttore dei Lavori e/o il Responsabile dei Lavori potranno, in qualsiasi momento durante lo svolgimento dei Lavori, fornire al Fornitore disegni, specifiche e particolari relativi alla Fornitura da svolgere, disporre la demolizione dei manufatti realizzati in violazione del Contratto, verificare la qualità dei materiali utilizzati per lo svolgimento della Fornitura, nonché chiedere l'allontanamento dal cantiere dei materiali e di maestranze non ritenute idonee, con addebito dei relativi costi e danni a carico del Fornitore.
- 7.7. La circostanza che il Direttore dei Lavori possa fornire istruzioni, disegni e specifiche tecniche non esime il Fornitore dall'analizzare criticamente le scelte fatte. Il Fornitore è pertanto

obbligato a segnalare tempestivamente e per iscritto al Direttore dei Lavori qualsiasi errore, omissione o altro difetto esistente nei predetti documenti forniti dal Direttore dei Lavori, prima di dare inizio alle relative lavorazioni. Le disposizioni del presente Contratto si applicano a qualunque istruzione, disegno o specifica tecnica fornita dal Direttore dei Lavori in relazione a cui il Fornitore non abbia comunicato per iscritto al Direttore dei Lavori e a F.F.M. le proprie motivate obiezioni entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione degli stessi e comunque prima della loro adozione o attuazione.

- 7.8. Il Fornitore ha l'obbligo di mettere a disposizione del Direttore dei Lavori il personale occorrente e qualificato per la compilazione del giornale dei lavori in formato digitale: il giornale dei lavori, una volta vidimato dal Direttore dei Lavori, dovrà essere reso disponibile per gli utenti che saranno indicati da F.F.M. e dal Direttore dei Lavori. Nel giornale dei lavori saranno annotati quotidianamente le modalità e la tempistica delle attività, le maestranze effettivamente presenti in cantiere (come desumibile dalle rilevazioni dei tornelli di ingresso e uscita dal cantiere) e tutto quanto riguarda l'andamento tecnico ed economico dello svolgimento della Fornitura, nonché quanto possa essere necessario per individuare le circostanze che hanno influito sull'esecuzione della Fornitura.
- 7.9. F.F.M., il Direttore dei Lavori, il Responsabile dei Lavori, il Project Manager, il CSP, il CSE e gli ulteriori soggetti terzi autorizzati da F.F.M. potranno accedere in qualsiasi momento al cantiere, effettuando per quanto di competenza i controlli e disponendo gli accertamenti dagli stessi ritenuti più opportuni (sondaggi, prelievi e relative prove su campioni, etc.). Al Direttore dei Lavori spetta altresì il potere di verificare in qualsiasi momento l'osservanza da parte del Fornitore delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, segnalando eventuali situazioni di pericolo o di non conformità al Responsabile dei Lavori e al CSE e coordinandosi con questi per richiedere, se del caso, l'intervento delle competenti Autorità.
- 7.10. La presenza del Direttore dei Lavori e dei suoi incaricati non libererà il Fornitore dagli obblighi e dalle responsabilità discendenti dalla Normativa Applicabile. In particolare, nessun intervento del Direttore dei Lavori potrà essere invocato come causa di interferenza nell'esecuzione della Fornitura oggetto del presente Contratto.
- 7.11. Il Fornitore riconosce e accetta che il Direttore dei Lavori, previa approvazione di F.F.M., potrà nominare uno o più collaboratori destinati a svolgere le sue funzioni o parte di esse in caso di sua assenza o impedimento.
- I nominativi di tali collaboratori ed i relativi poteri verranno tempestivamente comunicati al Fornitore. Gli atti compiuti dai medesimi saranno vincolanti per F.F.M. soltanto nei limiti dei poteri comunicati al Fornitore.
- 7.12. F.F.M. potrà, in qualsiasi momento, sostituire il Direttore dei Lavori e/o il Responsabile dei Lavori e/o il CSP e/o il CSE, dandone pronta comunicazione scritta al Fornitore.

ARTICOLO 8. PRETESE DI TERZI – GARANZIE PER VIZI – OBBLIGHI DI INDENNIZZO

- 8.1. Il Fornitore sarà l'unico soggetto responsabile per ogni danno, perdita, costo, onere, e responsabilità, anche extracontrattuale, senza limite alcuno (ivi incluse le spese legali), sofferta da F.F.M. o da terzi in conseguenza di qualsiasi inadempimento o ritardo rispetto anche a una sola delle obbligazioni del Fornitore, anche per il fatto dei suoi subcontraenti e/o fornitori, ai sensi della Normativa Applicabile o del presente Contratto (compresi i danni arrecati dal proprio personale a dipendenti o beni di F.F.M., nonché a terzi e/o cose o animali di terzi), ivi inclusa la mancata consegna della Fornitura nei termini previsti dal Programma Generale nonché ogni e qualsivoglia violazione della Normativa Applicabile nazionale e sovranazionale in materia di trattamento dei dati personali, nonché dei relativi obblighi assunti al riguardo dal Fornitore nei

confronti di F.F.M.. Fermo restando ogni ulteriore rimedio di legge o derivante dal presente Contratto, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne F.F.M. da qualsiasi pregiudizio, danno, perdita, costo, onere e responsabilità sostenuto da F.F.M. (ivi incluso, nel caso di mancata consegna della Fornitura nei termini previsti dal Programma Generale, sia il danno emergente dovuto al perdurare della Fornitura che il lucro cessante derivante dal mancato utilizzo delle opere conseguente ai ritardi) o che possa derivare in conseguenza di qualunque azione, omissione, inadempimento, falsa dichiarazione, siano esse dolose o colpose, del Fornitore e/o azione o pretesa mossa o avanzata da terzi (per tali intendendosi anche i dipendenti e i collaboratori del Fornitore) nei confronti di F.F.M.

Resta inteso che la presente obbligazione non verrà meno in caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del presente Contratto.

- 8.2. Fermo ogni altro diritto e rimedio di F.F.M. ai sensi degli articoli 1667, 1668 e 1669 del Codice Civile in quanto applicabili e ai sensi del presente Contratto, le Parti pattuiscono che il Fornitore sarà responsabile a partire dall'emissione del Certificato di Accettazione Provvisoria per un periodo di 24 mesi fino all'Accettazione Definitiva (il **"Periodo di Garanzia per Vizi"**) dell'eliminazione di ogni difformità, vizio, difetto o carenza che una qualunque parte della Fornitura dovesse presentare (il **"Vizio"**), nonché di qualsiasi difformità della stessa rispetto alle disposizioni del presente Contratto, mediante riparazione o sostituzione, nel modo più rapido possibile e con modalità tali da assicurare che non ci sia alcuna interruzione all'utilizzo dell'immobile oggetto della Fornitura o, se ciò non fosse possibile, che il tempo di interruzione dell'utilizzo sia contenuto entro i limiti più ristretti possibili. L'obbligo del Fornitore di eliminare i Vizi per tutta la durata del Periodo di Garanzia per Vizi costituisce un obbligo di indennizzo autonomo assunto dal Fornitore, in aggiunta ad ogni altro diritto o rimedio previsto dalla Normativa Applicabile. Limitatamente agli elementi sostituiti, un nuovo Periodo di Garanzia per Vizi decorrerà dalla data di esecuzione del relativo intervento.
- 8.3. Durante la vigenza del presente Contratto e per tutta la durata del Periodo di Garanzia per Vizi, il Fornitore sarà inoltre responsabile per ogni vizio o danno causato all'immobile oggetto della Fornitura (inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tubature, condotte, linee elettriche, accessi e aree esterne dell'immobile) nel contesto dell'esecuzione della Fornitura e/o che potesse derivare dalla Fornitura e sarà pertanto tenuto a porvi rimedio a sue spese, a seconda del caso mediante riparazione o sostituzione, nel modo più rapido possibile e con modalità tali da assicurare che non ci sia alcuna interruzione nell'utilizzo dell'immobile o di parti di esso e senza arrecare pregiudizio ad eventuali conduttori dell'immobile. In caso di vizi o danni di cui al presente Paragrafo, si applicheranno *mutatis mutandis* i successivi Paragrafi 8.4 e 8.5.
- 8.4. Qualora l'immobile presentasse un Vizio, F.F.M. e/o il Direttore dei Lavori dovranno notificarlo al Fornitore entro 90 (novanta) giorni dalla relativa scoperta, indicando per iscritto la propria valutazione sulla natura del Vizio. A seguito di ciò il Fornitore dovrà, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della suddetta notifica, comunicare a F.F.M. la propria proposta corredata delle modalità di adempimento dell'obbligo, specificando, in particolare, il metodo e il programma dei relativi interventi e comunque non eccedente quello ragionevolmente fissato da F.F.M.
- 8.5. Qualora il Fornitore non inizi le attività necessarie per l'eliminazione del Vizio, nel termine fissato da F.F.M. o dal Direttore dei Lavori, ovvero non le prosegua diligentemente, F.F.M. potrà procedere ad effettuare o a completare le attività necessarie per l'eliminazione del Vizio, a rischio e spese interamente a carico del Fornitore. In tal caso tutti i costi e le spese sostenuti da F.F.M. a tale fine saranno a carico del Fornitore e per l'effetto dedotti dal Corrispettivo, ovvero direttamente pagati dal Fornitore a F.F.M. su richiesta di quest'ultima.

- 8.6. Il Fornitore dichiara e garantisce che tutte le attività effettuate e tutto quanto realizzato in virtù del presente Contratto non sarà in violazione di diritti, ivi inclusi senza limitazione i diritti di proprietà intellettuale, di terzi, e che non sarà in altro modo in conflitto con alcuna Normativa Applicabile.
- 8.7. Il Fornitore sarà responsabile e dovrà tenere F.F.M. pienamente manlevata e indenne da e contro qualsiasi ed ogni responsabilità, per perdita, danno, costo, spesa di qualsivoglia natura dal medesimo incorsa e/o sofferta come conseguenza di qualsivoglia inadempimento da parte del Fornitore di una qualsiasi delle dichiarazioni e garanzie rese ai sensi del presente Contratto. Il Fornitore sarà responsabile per qualsiasi danno subito da F.F.M. in relazione all'inadempimento agli obblighi di cui al presente Articolo 8, in particolare per i casi in cui ciò comportasse rallentamenti o sospensioni della Fornitura, come pure pregiudizio dell'uso totale o parziale del "Live Dome".
- 8.8. Le eventuali somme che F.F.M. fosse tenuta a versare a terzi, a qualsiasi titolo, per fatto imputabile al Fornitore verranno trattenute dagli importi a credito del Fornitore in occasione del primo pagamento successivo e, qualora questo non presenti sufficiente capienza, di quelli seguenti, fermo il diritto di escutere la Garanzia di Performance.

ARTICOLO 9. PROGRAMMA DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

9.1. Programma Generale

- 9.1.1. L'esecuzione delle Fornitura dovrà avvenire in conformità alle scadenze intermedie e finali previste dalla programmazione generale per la realizzazione della Fornitura, contenuta nell'**Allegato H** (*Programma Generale*) (il "**Programma Generale**"), che stabilisce l'ordine cronologico e il periodo contrattualmente previsto per la realizzazione della Fornitura e indica, tra l'altro:

- (i) i seguenti obiettivi temporali (milestone) intermedi di avanzamento della Fornitura:
 - A. M1: completo approvvigionamento dei materiali: entro il 2/12/2026;
 - B. M2: installazione in quota delle composizioni di pannelli preassemblati a terra – Zona D: entro il 29/1/2027;
 - C. M3: installazione in quota delle composizioni di pannelli preassemblati a terra – Zona E: entro il 29/1/2027;
 - D. M4: installazione in quota delle composizioni di pannelli preassemblati a terra – Zona C: entro il 9/2/2027;
- (ii) il seguente termine entro il quale il Fornitore dovrà avere ultimato le attività di posa in opera: entro il 10/2/2027 (il "**Termine di Completamento**").

Le scadenze intermedie e finali di cui al Programma Generale potranno essere prorogate da F.F.M., esclusivamente in conformità con quanto previsto dal presente Contratto.

- 9.1.2. Il Programma Generale è vincolante per il Fornitore, che dovrà condurre la Fornitura in conformità ai tempi ed alle previsioni in esso indicati. Eventuali modifiche al Programma Generale nonché proroghe alle tempistiche intermedie e finali della Fornitura potranno essere accordate da F.F.M, dietro preventiva richiesta scritta del Fornitore che giustifichi la ragione di tale modifica ai sensi delle previsioni del presente Contratto, di un numero di giorni pari:

- (i) alla durata effettiva della Causa di Forza Maggiore;
- (ii) alla durata della sospensione della Fornitura richiesta da F.F.M. ai sensi dell'Articolo 15 (*Sospensioni*);
- (iii) alla durata della proroga concessa da F.F.M. ai sensi dell'Articolo 16 (*Proroghe*); o

- (iv) al tempo concordato per l'esecuzione delle relative Varianti ai sensi dell'Articolo 13 (*Varianti*),

fermo restando che il Fornitore dovrà adoperarsi per limitare al massimo l'estensione richiesta.

- 9.1.3. Resta inteso tra le Parti che l'approvazione di modifiche al Programma Generale da parte di F.F.M. non esonererà il Fornitore da alcuna responsabilità quanto all'esecuzione della Fornitura e non darà titolo al Fornitore ad alcuna modifica del Corrispettivo. In caso di ritardo del Fornitore rispetto al Termine di Completamento, verranno applicate a suo carico le Penali previste dal successivo Articolo 23, nei limiti massimi previsti da tale Articolo e salvo in ogni caso il diritto di F.F.M. di richiedere il risarcimento del maggior danno.
- 9.1.4. Nel caso di mancato rispetto di uno o più termini intermedi previsti dal Programma Generale, il Fornitore sarà tenuto – entro 7 (sette) giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione scritta di F.F.M. e del Direttore dei Lavori e/o del CSE e ferma restando l'applicazione delle relative penali previste dal successivo Articolo 23 – a consegnare a F.F.M. e al Direttore dei Lavori e/o al CSE una proposta scritta di “piano di recupero” del ritardo, che ne specifichi termini e modalità, nonché ad aggiornare di conseguenza il Programma Generale.
- 9.1.5. Il Fornitore dovrà inviare a F.F.M. e al Direttore dei Lavori e/o al CSE dettagliate relazioni settimanali sull'avanzamento percentuale della progettazione, degli approvvigionamenti e delle attività di posa in opera, in relazione alle singole voci del Programma Generale, nonché sull'avanzamento percentuale prospettico della progettazione, degli approvvigionamenti e delle attività di posa in opera per le successive 2 (due) settimane rispetto alla data di invio della relazione, segnalando scostamenti e criticità riscontrate; in caso di ritardi, il Fornitore dovrà altresì precisare le misure che intende adottare per il rispetto dei tempi previsti nel Programma Generale e nel presente Contratto.
- 9.1.6. Il sistema di rilievo e di notifica degli avanzamenti dovrà essere preliminarmente approvato da F.F.M.
- 9.1.7. Il normale orario per l'esecuzione delle attività in cantiere decorrerà dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 13 alle ore 17 di ogni giorno, per sei giorni settimanali.
- 9.1.8. Il Fornitore accetta che parte delle attività in cantiere potrà essere eseguita, su più turni, anche in giorni festivi od in orari notturni al fine di rispettare le scadenze di cui al Programma Generale. A tale riguardo, il Fornitore non avrà diritto a richiedere alcun corrispettivo addizionale, nel caso in cui l'esecuzione di quanto sopra si rendesse necessaria per rimediare a suoi inadempimenti.
- 9.1.9. Salvo diversi accordi tra le Parti, eventuali estensioni di tale orario saranno ammesse soltanto ove necessarie per il rispetto del Programma Generale e dovranno in ogni caso essere previamente comunicate per iscritto a F.F.M., fermo restando che il relativo costo aggiuntivo rimarrà ad integrale carico del Fornitore.
- 9.1.10. Il fornitore si obbliga ad eseguire il Contratto con personale e mezzi idonei ad assicurare in ogni momento il rispetto dell'attività e dell'immagine di F.F.M. e ad eliminare prontamente tutti gli eventuali ostacoli che possano derivare dall'esecuzione della Fornitura allo svolgimento delle regolari attività previste all'interno dell'immobile interessato dalla Fornitura e/o nelle aree limitrofe.
- 9.2. Programma Operativo
- 9.2.1. Il Fornitore, entro [•] ([•]) giorni dalla sottoscrizione del Contratto e, in ogni caso, entro l'avvio della Fornitura, dovrà sottoporre a F.F.M. un dettagliato programma, nel rispetto delle date previste dal Programma Generale, articolato per fasi, completo dello schema di organizzazione

del cantiere che deve contenere risorse dedicate in modo specifico anche alla sicurezza ed al controllo degli avanzamenti (il “**Programma Operativo**”). Il Programma Operativo deve essere elaborato in conformità e nel rispetto del tempo di realizzazione della Fornitura (incluse le scadenze intermedie) indicato nel Programma Generale.

- 9.2.2. Il Fornitore dichiara e garantisce che, nell'elaborazione del Programma Operativo, terrà debitamente conto di tutte le alee connesse con l'esecuzione del Contratto, comprese quelle relative alle condizioni ambientali.
- 9.2.3. Entro 7 (sette) giorni dal ricevimento del Programma Operativo, F.F.M. procederà alla relativa approvazione. Nell'ipotesi in cui F.F.M. richieda modifiche, il Fornitore dovrà ripresentare il Programma Operativo con le modifiche richieste entro il successivo termine di 3 (tre) giorni dalla richiesta e, dalla data di tale consegna, decorrerà un nuovo termine di 7 (sette) giorni per la relativa approvazione da parte di F.F.M.
- 9.2.4. Il Programma Operativo approvato in via definitiva ha carattere esecutivo ed impegna il Fornitore al rispetto di tutti i termini in esso indicati. Resta inteso che le modifiche introdotte su richiesta di F.F.M. in fase di approvazione in nessun caso comporteranno esonero di responsabilità per il Fornitore, il quale rimarrà il solo ed esclusivo responsabile del rispetto dei tempi previsti per l'esecuzione della Fornitura ai sensi del Programma Generale.

9.3. Modifiche al Programma Operativo

- 9.3.1. Modifiche proposte dal Fornitore. Il Fornitore dovrà costantemente verificare che il Programma Operativo sia in linea con lo stato effettivo di avanzamento della Fornitura. Qualora emerga un ritardo nello svolgimento della Fornitura che possa pregiudicare il rispetto delle tempistiche di cui al Programma Generale e al Programma Operativo, ferma restando l'applicazione dell'Articolo 23 (*Penali da Ritardo*) e dell'Articolo 28 (*Recesso*) e/o dell'Articolo 29 (Risoluzione del Contratto e Clausola Risolutiva Espressa), il Fornitore dovrà, previa approvazione di F.F.M., modificare il Programma Operativo in modo da assicurare il rispetto delle predette tempistiche di realizzazione della Fornitura. Ogni modifica del Programma Operativo dovrà essere sottoposta all'approvazione di F.F.M., la quale si esprimerà per iscritto entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della proposta.
- 9.3.2. Modifiche richieste da F.F.M. Qualora F.F.M. ritenga che l'avanzamento della Fornitura non proceda in accordo con il Programma Operativo, ferma restando l'applicazione dell'Articolo 23 (*Penali da Ritardo*) e dell'Articolo 28 (*Recesso*) e/o dell'Articolo 29 (Risoluzione del Contratto e Clausola Risolutiva Espressa), F.F.M. avrà il diritto di richiedere al Fornitore di elaborare le modifiche necessarie ad assicurare il rispetto delle tempistiche di cui al Programma Generale e al Programma Operativo. Il Fornitore dovrà, previa comunicazione di F.F.M., modificare il Programma Operativo in modo da assicurare il rispetto delle predette tempistiche di realizzazione della Fornitura, indicando le azioni che intende adottare per assicurarne il rispetto. Entro 3 (tre) giorni dalla richiesta, il Fornitore sottoporrà all'approvazione di F.F.M. le modifiche elaborate; F.F.M. si esprimerà per iscritto entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento delle stesse.

9.4. Responsabilità del Fornitore

- 9.4.1. Le eventuali modifiche del Programma Operativo che, a qualsiasi titolo, dovessero essere approvate da F.F.M., non danno diritto al Fornitore di richiedere maggiori compensi, oneri, indennizzi e/o risarcimento danni e, in nessun caso, comporteranno esonero di responsabilità per il Fornitore, il quale rimarrà il solo ed esclusivo responsabile del rispetto delle tempistiche di realizzazione della Fornitura di cui al Programma Generale e al Programma Operativo.

ARTICOLO 10. CONSEGNA DELLE AREE E AVVIO DELLA FORNITURA

- 10.1. F.F.M., direttamente o tramite il Direttore dei Lavori, consegnerà al Fornitore l'Area per l'immediato avvio della Fornitura entro 3 (tre) giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto e, in ogni caso, in esito alle attività di approvvigionamento da parte del Fornitore (la "**Data di Consegna**").
- 10.2. La consegna verrà attestata mediante apposito verbale da sottoscrivere a cura del Fornitore, di F.F.M. e del Direttore dei Lavori e del CSE (il "**Verbale di Consegna Area**").
- 10.3. Eventuali osservazioni del Fornitore dovranno essere formulate, a pena di decadenza, all'atto della redazione del Verbale di Consegna Area. In difetto, la consegna si intenderà integralmente accettata.
- 10.4. Le Parti danno atto che la porzione dell'Area relativa alla balconata del secondo livello sarà resa disponibile e consegnata al Fornitore indicativamente entro l'inizio del mese di dicembre 2026, fermo restando che tale tempistica ha carattere meramente indicativo e stimato e non costituisce un termine essenziale né vincolante per F.F.M., la quale non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi nella consegna di tale porzione dell'Area. La consegna differita di tale porzione verrà attestata mediante apposito verbale integrativo del Verbale di Consegna, da sottoscrivere con le medesime modalità di cui al precedente Paragrafo 10.2. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza della predetta tempistica stimata di consegna differita e di averne tenuto conto nella formulazione della propria offerta e nella determinazione del Corrispettivo e dei tempi di esecuzione della Fornitura. Il Fornitore, pertanto, rinuncia espressamente e irrevocabilmente a qualsivoglia pretesa, richiesta o eccezione nei confronti di F.F.M., a qualsiasi titolo, in relazione alla consegna differita della balconata del secondo livello, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, richieste di proroghe delle scadenze previste dal Programma Generale, maggiori compensi, indennizzi, risarcimento danni o adeguamenti del Corrispettivo.
- 10.5. Dalla data di sottoscrizione del Verbale di Consegna Area, il Fornitore assumerà la custodia e la responsabilità del cantiere e di tutti i materiali ed attrezzature da utilizzarsi nell'esecuzione della Fornitura e delle attività correlate, e dovrà pertanto adottare le misure necessarie ad evitarne perdite, danni e furti e provvedere a propria cura e spese alla sostituzione di quanto danneggiato o sottratto. Il Fornitore, nella sua qualità di custode, si impegna quindi a tenere indenne e manlevata F.F.M. da qualsivoglia danno e/o richiesta di risarcimento danni causato dalle cose date in custodia al Fornitore, ai sensi degli artt. 2043 e 2051 del Codice Civile.
- 10.6. Qualora il Fornitore non si presenti per la consegna, oppure si rifiuti di riceverla, gli verrà assegnato un termine perentorio, decorso inutilmente il quale F.F.M. avrà facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, mediante semplice comunicazione scritta inviata al Fornitore, fermo restando il risarcimento del danno. F.F.M. avrà altresì il diritto di escutere la Garanzia di Performance prestata dal Fornitore.

ARTICOLO 11. ORDINI DI SERVIZIO

- 11.1. Qualsiasi direttiva, disposizione, richiesta, integrazione o ordine impartite dal Direttore dei Lavori e/o del CSE e/o del Responsabile dei Lavori, come pure qualsiasi comunicazione di cantiere diretta al Fornitore, verrà effettuata per iscritto al Fornitore mediante appositi ordini di servizio che saranno numerati progressivamente e consegnati in duplice copia al Fornitore, una delle quali dovrà essere restituita al Direttore dei Lavori controfirmata dal Fornitore per ricevuta entro 2 (due) giorni dalla ricezione (ciascuno, un "**Ordine di Servizio**"). Le predette comunicazioni potranno avvenire anche tramite PEC.

La mancata restituzione entro tale termine della copia controfirmata si intenderà come accettazione integrale dell'Ordine di Servizio, con decadenza del Fornitore dal diritto di avanzare riserve.

- 11.2. Il Fornitore non potrà mai rifiutare di dare esecuzione agli Ordini di Servizio ricevuti, fatto salvo il suo diritto di formulare per iscritto le proprie osservazioni e/o riserve all'atto della controfirma dell'Ordine di Servizio, ai sensi del successivo Articolo 14 (*Riserve*).

ARTICOLO 12. MATERIALI – PRODOTTI

- 12.1. Tutti i materiali impiegati nell'esecuzione del Contratto dovranno essere forniti dal Fornitore, in conformità a quanto disposto dal presente Contratto.
- 12.2. Il Fornitore sarà tenuto ad installare i prodotti indicati nella documentazione tecnica descrittiva della Fornitura allegata *sub Allegato 4.2(i) (Documentazione di Progetto)*, fermo restando che, laddove in tale documentazione compaiono nomenclature commerciali, detti prodotti sono da intendersi come “tipo” e che pertanto – previa approvazione del Direttore dei Lavori e/o di F.F.M. – potranno essere messi in opera anche prodotti aventi le medesime caratteristiche e prestazioni, come rilevabili dalle relative schede tecniche nel rispetto di quanto riportato nelle “Vendor List”.
- 12.3. I materiali dovranno essere di prima qualità, corrispondere alle prescrizioni riportate nel presente Contratto, riportare, ove previsto, i marchi IMQ e/o UNI e/o CE ed essere conformi a tutte le prescrizioni di legge e di sicurezza vigenti al momento dell'esecuzione della Fornitura.
- 12.4. Tutti i materiali dovranno essere nuovi e di piena ed esclusiva proprietà del Fornitore, nonché privi di diritti di terzi, vincoli o gravami. A tale proposito, il Fornitore si impegna a mallevare e tenere indenne F.F.M. da ogni pregiudizio derivante, a titolo esemplificativo, dall'evizione totale o parziale dei materiali, nonché dal sequestro e/o dal pignoramento degli stessi.
- 12.5. F.F.M. per il tramite del Direttore dei Lavori avrà la facoltà di far eseguire tutte le prove necessarie per accertare idoneità dei materiali. Le campionature dovranno essere effettuate a cura e spese del Fornitore, secondo le modalità previste nel presente Contratto e ai sensi della Normativa Applicabile. Tali campionature dovranno essere effettuate presso laboratori ufficiali, presso l'officina del Fornitore o presso le officine dei suoi subfornitori, prima della loro spedizione in cantiere, o mediante prelievo in cantiere di idonee campionature. Il Fornitore dovrà consegnare al Direttore dei Lavori tutti i certificati attestanti la qualità e caratteristiche dei materiali. In difetto, la fornitura sarà considerata come non accettata. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione, nel qual caso i campioni dovranno essere muniti di suggelli a firma del Direttore dei Lavori al fine di garantirne l'autenticità.
- 12.6. Il Fornitore non potrà servirsi di materiale diverso da quello oggetto di campionatura, pena il diritto del Direttore dei Lavori di richiedere l'immediata sostituzione dei materiali e il rifacimento della relativa parte di Fornitura a spese del Fornitore.
- 12.7. Il Fornitore sarà responsabile per il trasporto, scarico e collocamento in sito o a piè d'opera di qualsiasi materiale e mezzo d'opera, adottando i provvedimenti e le cautele necessarie. Il Fornitore sarà inoltre responsabile dell'ottenimento di ogni permesso che dovesse rendersi necessario per l'esecuzione delle suddette attività.
- 12.8. I materiali potranno essere messi in opera solamente dopo l'accettazione scritta del Direttore dei Lavori. Eventuali ritardi nell'approvvigionamento dei materiali di fornitura del Fornitore non daranno luogo allo spostamento delle scadenze contrattuali ai sensi del Programma Generale. A tale proposito, il Fornitore trasmetterà a F.F.M. un programma per la consegna delle schede materiali entro **[•] ([•])** giorni di calendario dalla sottoscrizione del presente Contratto.

- 12.9. L'accettazione dei materiali non sarà definitiva se non dopo che gli stessi siano stati posti in opera e che la relativa posa in opera sia stata collaudata con esito favorevole. F.F.M. si riserva di rifiutare i materiali che fossero deperiti dopo l'introduzione nel cantiere o che, per qualsiasi causa, non fossero conformi al presente Contratto; in tal caso il Fornitore dovrà rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri idonei a sua cura e spese.

Qualora il Fornitore si rifiutasse di eseguire la rimozione nei termini prescritti da F.F.M. tramite il Direttore dei Lavori, F.F.M. potrà provvedervi direttamente addebitando le relative spese al Fornitore stesso e fatto comunque salvo il diritto al risarcimento dei danni.

- 12.10. Il Fornitore dovrà espletare, a propria cura e spese, tutte le pratiche di propria competenza relative alla certificazione da parte degli enti preposti, delle apparecchiature e dei materiali oggetto di fornitura nonché delle relative operazioni di installazione. Il Fornitore sarà responsabile di eventuali ritardi nella fase di approvazione, collaudo e rilascio dei certificati necessari di propria competenza. Eventuali ritardi di tali enti non potranno essere considerati quali Cause di Forza Maggiore, ai fini dello spostamento delle scadenze contrattuali ai sensi del Programma Generale.
- 12.11. In caso di materiali forniti da F.F.M., il Fornitore, all'atto della presa in consegna, dovrà verificarne il perfetto stato, assumendosi, da quel momento, ogni responsabilità per Vizi che venissero constatati nel corso o alla fine della Fornitura o durante le verifiche.
- 12.12. La consegna dei materiali verrà attestata mediante apposito verbale sottoscritto dalle Parti e dal Direttore dei Lavori.
- 12.13. Nessuna responsabilità potrà essere imputata a F.F.M. per furti o smarrimenti di materiali, macchinari ed attrezzature di proprietà e/o comunque nella disponibilità del Fornitore, fermo restando che, in tale ipotesi, il Fornitore dovrà provvedere alla loro tempestiva sostituzione.

ARTICOLO 13. VARIANTI

13.1. Varianti ordinate da F.F.M.

- 13.1.1. Il Fornitore è obbligato ad eseguire le varianti alla Fornitura ("**Varianti**") ordinate – per il tramite del Direttore dei Lavori – da F.F.M. in qualunque momento durante l'esecuzione della Fornitura, anche sotto forma di aumento, diminuzione o scorporo di Fornitura, e senza limiti di importo, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 1661 del Codice Civile ove applicabile. Le Varianti dovranno essere eseguite agli stessi patti e condizioni previsti per la Fornitura oggetto del presente Contratto.
- 13.1.2. F.F.M. potrà richiedere al Fornitore – per il tramite del Direttore dei Lavori – di sottoporre una sua proposta relativamente ad una Variante ordinata da F.F.M. In tal caso, il Fornitore dovrà far pervenire a F.F.M. entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta, una descrizione tecnica della propria proposta corredata da:
- (a) eventuali ragioni che, ad avviso del Fornitore, possano comportare un incremento o una riduzione del Corrispettivo e la relativa stima, determinata ai sensi del successivo Paragrafo 13.1.4;
 - (b) impatti della Variante sul Programma Generale (ed, eventualmente, sul Programma Operativo) (incluse le scadenze intermedie) e gli altri possibili effetti che la Variante possa comportare rispetto ad altri aspetti inerenti all'esecuzione della Fornitura;
 - (c) indicazioni in merito a tempi e costi per l'eventuale redazione degli elaborati di progetto e le spese tecniche derivanti dalla Variante, che saranno successivamente valutati dal Direttore dei Lavori nella perizia di Variante.

13.1.3. Tenuto conto di quanto esposto dal Fornitore, F.F.M. potrà confermare l'ordine di eseguire la Variante previa redazione di apposita perizia di Variante a cura del Direttore dei Lavori, o modificare o revocare tale ordine. Una volta sottoscritta la perizia di Variante da F.F.M, dal Direttore dei Lavori, dal Responsabile dei Lavori e dal Fornitore, quest'ultimo sarà vincolato all'esecuzione della Fornitura oggetto di Variante in conformità al presente Contratto, salvo quanto espressamente derogato con la perizia di Variante.

13.1.4. Salvo quanto previsto dal Paragrafo 13.3, le Varianti che determinino un aumento o una riduzione dei costi di esecuzione della Fornitura comporteranno rispettivamente un aumento o una diminuzione del Corrispettivo, a seconda del caso. Ai fini di tale determinazione, i prezzi unitari saranno determinati applicando i prezzi unitari di contratto e, ove ciò non risultasse possibile, si applicheranno i prezzi riportati sul listino prezzi Regione Lombardia vigente al tempo dell'esecuzione della Variante, scontati del 20%. Nell'eventualità in cui non sia possibile fare riferimento ad alcuno dei predetti criteri, le Parti concorderanno un aumento o diminuzione del Corrispettivo fondato su criteri il più possibile omogenei a quelli predetti, attraverso la formazione di un nuovo prezzo da comporsi mediante analisi dei prezzi eventualmente provenienti da bollettini e/o listini di riferimento su cui sarà applicata la medesima scontistica di cui sopra.

In deroga a ogni diversa disposizione, nel caso di Varianti in diminuzione, compreso lo scorporo di Fornitura, e in qualunque altra ipotesi di riduzione dei costi, il Fornitore non avrà diritto a (e la correlativa diminuzione del Corrispettivo non comprenderà) alcun indennizzo o altro pagamento per mancato guadagno.

13.1.5. In caso di disaccordo sulla valutazione dell'importo delle Varianti determinato dal Direttore dei Lavori, il Fornitore dovrà dare comunque immediatamente inizio all'esecuzione della Variante, salvo il suo diritto alla formulazione di una Riserva ai sensi del successivo Articolo 14 (*Riserve*) e nei termini ivi previsti.

13.1.6. F.F.M. – per il tramite del Direttore dei Lavori – potrà anche ordinare direttamente a terzi la fornitura di materiali e/o l'esecuzione di opere facenti parte della Fornitura, anche sulla base delle risultanze del piano di campionatura ordinato da F.F.M. (per il tramite del Direttore dei Lavori) o proposto dal Fornitore; in tali casi troveranno applicazione le disposizioni del presente Articolo relativamente alle Varianti consistenti in scorporo o diminuzione della Fornitura.

13.2. Varianti proposte dal Fornitore

13.2.1. Al di fuori dei casi di cui al Paragrafo 13.1, il fornitore non potrà apportare Varianti di qualsiasi natura ed entità alla fornitura. Qualunque violazione di tale divieto comporterà l'obbligo del Fornitore di rimuovere le opere eseguite in variante e di rieseguirle in conformità alle prescrizioni del presente Contratto, il tutto a esclusiva cura e spese del Fornitore. In ogni caso, anche laddove F.F.M. decidesse di accettare le Varianti così apportate, il Fornitore non avrà diritto a maggiori compensi rispetto a quelli previsti nel presente Contratto, fermo restando il diritto di F.F.M. di operare deduzioni dal Corrispettivo per Varianti di valore inferiore rispetto a quello della Fornitura oggetto del presente Contratto.

13.2.2. Il Fornitore potrà presentare proposte a F.F.M. che comportino una riduzione dei costi e/o dei tempi di esecuzione e/o il miglioramento della qualità della Fornitura, ma nessuna Variante così proposta potrà essere apportata dal Fornitore se non a seguito di approvazione da parte di F.F.M. In tal caso si applicheranno, *mutatis mutandis*, le disposizioni del Paragrafo 13.1.

13.3. Varianti Necessarie

13.3.1. Al di fuori dei casi di cui al Paragrafo 13.1, qualunque Variante che si sia resa necessaria a causa di qualsiasi atto, omissione o inadempimento del Fornitore, di qualunque errore o difetto o di

altro evento o circostanza per cui il Fornitore sia responsabile o di cui esso sopporti il rischio ai sensi del presente Contratto, e/o che sia necessaria a fare sì che la Fornitura sia eseguita e ultimata a regola d'arte e in conformità **(i)** al presente Contratto e ai suoi Allegati; **(ii)** alla Documentazione di Progetto; **(iii)** alla Normativa Applicabile e/o **(iv)** alle Autorizzazioni, dovrà essere eseguita dal Fornitore a sue spese (previa esplicita approvazione scritta, o su ordine, del Direttore dei Lavori), senza che sia dovuto al Fornitore alcuna maggiorazione del Corrispettivo, indennizzo o proroga delle scadenze previste dal Programma Generale (o esonero dalle conseguenze del mancato rispetto di termini) o diritto di recedere dal Contratto, in deroga a qualunque diversa disposizione, ivi compresi gli articoli 1659, 1660 e 1661 del Codice Civile ove applicabili.

13.4. Modifica alla Normativa Applicabile

13.4.1. In caso di modifiche alla Normativa Applicabile intervenute successivamente alla data di sottoscrizione del presente Contratto, si applicherà, in deroga a ogni diversa disposizione, la seguente disciplina:

- (a)** qualora le modifiche alla Normativa Applicabile comportino necessariamente una variazione della Fornitura ("**Modifiche Rilevanti**") in conseguenza della quale il Fornitore subisca un ritardo o maggiori costi o spese, il Fornitore dovrà comunicarlo a F.F.M. mediante formulazione di una Riserva ai sensi del successivo Articolo 14 (*Riserve*) e nei termini ivi previsti, che decorrono dalla data in cui il Fornitore ha conosciuto o avrebbe dovuto conoscere tale circostanza. In tal caso, il Fornitore, subordinatamente a quanto previsto dal successivo Articolo 14 (*Riserve*), avrà diritto:
 - (i)** al rimborso dei maggiori costi sostenuti in conseguenza di tali Modifiche Rilevanti; la determinazione dei maggiori costi sostenuti sarà svolta in contraddittorio con il Direttore dei Lavori e troveranno applicazione *mutatis mutandis* le previsioni di cui ai precedenti Paragrafi 13.1.4 e 13.1.5;
 - (ii)** a una proroga delle scadenze previste dal Programma Generale, previa determinazione da parte del Direttore dei Lavori dei congrui tempi di proroga;
- (b)** qualora le Modifiche Rilevanti comportino un risparmio di costi, il Corrispettivo sarà ridotto in misura pari ai minori costi sostenuti dal Fornitore in conseguenza di tali Modifiche Rilevanti;
- (c)** è inteso che nessun rimborso, variazione di Corrispettivo o proroga sarà effettuato in caso di modifiche alla Normativa Applicabile diverse dalle Modifiche Rilevanti, e in particolare, in via non limitativa, in caso di modifiche in materia fiscale, di previdenza e assistenza sociale, di diritto del lavoro e di standard di sicurezza.

ARTICOLO 14. RISERVE

14.1. Eventuali richieste del Fornitore di aumenti del Corrispettivo, indennizzi, risarcimento danni, o altri pagamenti di qualunque natura, ovvero di proroghe delle scadenze previste dal Programma Generale dovranno essere formulate iscrivendo apposita riserva (la "**Riserva**") nei modi e nei termini seguenti:

- (i)** le Riserve riguardanti disposizioni contenute in Ordini di Servizio dovranno essere iscritte sulla copia dell'ordine stesso che andrà restituita controfirmata a F.F.M. entro 7 (sette) giorni dalla consegna dell'Ordine di Servizio;
- (ii)** le Riserve diverse dalle precedenti dovranno essere comunicate a F.F.M. con lettera raccomandata A.R. o PEC entro 7 (sette) giorni dal verificarsi del fatto che

vi ha dato origine, impregiudicato quanto previsto dal successivo Paragrafo 18.5 per le riserve ai certificati di collaudo.

- 14.2. In tutti i casi sopra previsti, le Riserve iscritte dovranno essere esplicitate in ogni loro elemento tecnico ed economico con precisa indicazione degli eventuali compensi richiesti ovvero degli elementi che compongono le voci di danno. Le Riserve formulate senza l'osservanza delle procedure e dei termini di cui sopra saranno considerate nulle e non potranno essere fatte valere dal Fornitore in qualsiasi tempo e modo.
- 14.3. F.F.M., entro il termine non perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento di ciascuna Riserva, comunicherà al Fornitore le proprie controdeduzioni, fatto salvo il diritto di richiedere eventuali ulteriori precisazioni sulla Riserva e/o di rimandare tali controdeduzioni in sede di Accettazione Provvisoria.
- 14.4. In ogni caso, la formulazione di Riserve non darà facoltà al Fornitore di sospendere o ritardare l'esecuzione della Fornitura e di non ottemperare, in qualsiasi modo, alle prescrizioni ed alle controdeduzioni di F.F.M..

ARTICOLO 15. SOSPENSIONI

- 15.1. F.F.M. si riserva il diritto di sospendere l'esecuzione del Contratto in qualsiasi momento, a sua discrezione e senza obbligo di segnalarne i motivi, dandone comunicazione per iscritto al Fornitore. La sospensione potrà anche riguardare singole partite di lavoro. Dalla data della sospensione, il Fornitore dovrà cessare le relative attività lavorative, lasciando immutata la consistenza del cantiere.
- 15.2. Anche in corso di sospensione, restano fermi tutti gli impegni, gli oneri e le responsabilità del Fornitore relativi alla custodia e manutenzione del cantiere, delle opere realizzate e dei materiali a piè d'opera e, pertanto, la sospensione darà titolo al Fornitore esclusivamente a:
 - (a) proroga delle scadenze previste dal Programma Generale, in misura pari alla durata effettiva della sospensione, fermo restando che il Fornitore dovrà fare del suo meglio per mitigare l'impatto della sospensione sul Programma Generale;
 - (b) qualora la sospensione si protragga per oltre 60 (sessanta) giorni, al rimborso dei maggiori costi vivi sostenuti in conseguenza della sospensione, debitamente documentati dal Fornitore e accertati dal Direttore dei Lavori; in caso di sospensione parziale, il rimborso verrà calcolato proporzionalmente.

Il Fornitore non avrà peraltro diritto ad alcuno di tali benefici ove la sospensione venga disposta per cause ad esso imputabili.

- 15.3. La sospensione avrà inizio alla data indicata nella relativa comunicazione di sospensione inviata da F.F.M. per il tramite del Direttore dei Lavori. La ripresa delle attività sarà richiesta da F.F.M. per tramite del Direttore dei Lavori per iscritto ed avrà luogo nella data indicata nella comunicazione di ripresa, fermo restando che tale data dovrà essere fissata almeno 5 (cinque) giorni lavorativi dopo la data di ricevimento della stessa da parte del Fornitore. In caso di mancato riavvio del cantiere, F.F.M. potrà risolvere il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, fermo restando il risarcimento di tutti i danni e il diritto di F.F.M. di escutere la Garanzia di Performance prestata dal Fornitore. Qualora il periodo complessivo delle sospensioni disposte abbia una durata superiore a 60 (sessanta) giorni, la ripresa delle attività avrà luogo nella data che dovrà essere fissata con almeno 10 (dieci) giorni di preavviso a cura di F.F.M.
- 15.4. Eventuali sospensioni della Fornitura richieste dal Fornitore verranno autorizzate solo in presenza di Cause di Forza Maggiore.

Le sospensioni così autorizzate daranno diritto al Fornitore esclusivamente a una corrispondente proroga delle scadenze previste dal Programma Generale, fermo restando che il Fornitore dovrà fare del suo meglio per mitigare l'impatto della sospensione sul Programma Generale, con esclusione, salvo diversi accordi, di compensi o indennizzi di sorta.

Durante il periodo di sospensione, il Fornitore sarà tenuto a propria cura e spese all'osservanza degli obblighi di cui al precedente Paragrafo 15.2.

- 15.5. Per nessun motivo il Fornitore potrà sospendere di sua iniziativa la Fornitura, anche in deroga all'articolo 1460 del Codice Civile.

Qualsiasi arbitraria sospensione della Fornitura da parte del Fornitore darà diritto a F.F.M. di risolvere il presente Contratto con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, fermo il diritto al risarcimento dei danni e il diritto di F.F.M. di escutere la Garanzia di Performance prestata dal Fornitore.

ARTICOLO 16. PROROGHE

- 16.1. Fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 30 (*Forza Maggiore*), qualora si verificassero eventi non imputabili al Fornitore e non prevedibili al momento della firma del presente Contratto, tali da poter causare ritardi alla Fornitura, il Fornitore potrà presentare a F.F.M. domanda scritta, debitamente motivata e documentata, di proroga delle scadenze previste dal Programma Generale.

La richiesta di proroga dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro 3 (tre) giorni dalla notizia del relativo evento.

Sarà facoltà di F.F.M. concedere o meno la proroga, in tutto o in parte, salvo il diritto del Fornitore di formulare le proprie Riserve. La concessione della proroga, che dovrà sempre avvenire per iscritto, non darà diritto al Fornitore a nessun aumento del Corrispettivo, indennizzo, o compenso ulteriore rispetto a quelli previsti nel presente Contratto.

- 16.2. In parziale deroga a quanto sopra, si conviene che non daranno in ogni caso diritto a proroga:
- (a) i ritardi nelle consegne da parte dei subfornitori del Fornitore;
 - (b) gli scioperi diversi da quelli nazionali (generali o del settore cui appartiene il Fornitore);
 - (c) le avversità climatiche ed atmosferiche, salvo il caso in cui le stesse rivestano gli estremi della Forza Maggiore.

ARTICOLO 17. TERMINI DI COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA

- 17.1. La Fornitura dovrà essere ultimata entro il Termine di Completamento stabilito nel Programma Generale. Tale termine è vincolante per il Fornitore e tiene conto del tempo occorrente per l'installazione e ripiegamento del cantiere e per l'esecuzione dei collaudi in corso d'opera.
- 17.2. Il Fornitore dovrà comunicare per iscritto a F.F.M. e al Direttore dei Lavori con un anticipo di almeno 7 (sette) giorni la data presunta di completamento della Fornitura, così da consentire le preliminari verifiche di accertamento da parte del medesimo Direttore dei Lavori.
- 17.3. L'ultimazione della Fornitura verrà accertata, a seguito di sopralluogo da parte del Direttore dei Lavori, di F.F.M. e del Fornitore, come segue:
- (i) in caso completamento della Fornitura secondo le disposizioni del Contratto, della Documentazione di Progetto contenuta sub Allegato 4.2(i) (*Documentazione di Progetto*), ivi inclusi gli elaborati in essa richiamati, del Programma Generale e del Programma Operativo, il Direttore dei Lavori emetterà il verbale di ultimazione della Fornitura che dovrà essere firmato dallo stesso, da F.F.M. e dal Fornitore (il "**Verbale di Ultimazione della Fornitura**"), fermi restando gli ulteriori adempimenti di cui al punto 17.4;

- (ii) in caso di Vizi e/o difetti e/o carenze e/o non conformità rispetto al Contratto e/o alla Documentazione di Progetto contenuta sub Allegato 4.2(i) (*Documentazione di Progetto*), ivi inclusi gli elaborati in essa richiamati, che siano qualificabili come “**Vizi Minori**” – per tali intendendosi differenze, carenze e/o difetti della Fornitura rispetto a quanto indicato nel Contratto e nei relativi Allegati, che possano considerarsi di lieve entità (a titolo esemplificativo, mancanza di una maniglia, difetti e danni minori della Fornitura o dei materiali che non ne compromettano la relativa funzionalità, etc.), F.F.M. e il Fornitore redigeranno una snagging list, con elencazione dei Vizi Minori riscontrati e indicazione degli interventi da porre in essere per eliminare tali Vizi Minori (la “**Snagging List**”). Il Fornitore dovrà provvedere all’esecuzione degli interventi indicati nella Snagging List a propria cura e spese (fermo restando il diritto di F.F.M. al risarcimento di tutti i danni) nel termine fissato da F.F.M. per l’esecuzione di ciascun intervento ed indicato nella medesima Snagging List. Il Verbale di Ultimazione della Fornitura verrà emesso a seguito dell’integrale eliminazione dei Vizi Minori indicati nella Snagging List da parte del Fornitore, conformemente ai termini e alle condizioni fissate nella medesima Snagging List. In caso di mancato tempestivo completamento da parte del Fornitore degli interventi necessari per l’eliminazione dei Vizi Minori indicati nella Snagging List conformemente ai termini e alle condizioni fissate nella medesima Snagging List, F.F.M. avrà diritto di applicare le Penali da Ritardo di cui al Paragrafo 23.2(ii) e a propria discrezione di incaricare un terzo della effettuazione di tali interventi, addebitandone i relativi costi al Fornitore, fermo restando il diritto di F.F.M. al risarcimento di tutti i danni;
- (iii) in caso di mancato completamento della Fornitura secondo le disposizioni del Contratto, della Documentazione di Progetto contenuta sub Allegato 4.2(i) (*Documentazione di Progetto*), ivi inclusi gli elaborati in essa richiamati, del Programma Generale e del Programma Operativo, F.F.M. avrà facoltà di applicare le Penali da Ritardo di cui al Paragrafo 23.2(ii), fermo restando che F.F.M., a sua discrezione, potrà incaricare un terzo della effettuazione degli interventi necessari per conseguire l’ultimazione della Fornitura, addebitandone i relativi costi al Fornitore, fermo restando il diritto di F.F.M. al risarcimento di tutti i danni.

La procedura di cui ai precedenti punti (ii) e (iii) si riproporrà fino all’esito positivo dell’accertamento e all’emissione del Verbale di Ultimazione della Fornitura.

- 17.4. Entro 5 (cinque) giorni dall’emissione del Verbale di Ultimazione della Fornitura, il Direttore dei Lavori emetterà il certificato di ultimazione della Fornitura che dovrà essere firmato dallo stesso, da F.F.M., e dal Fornitore (il “**Certificato di Ultimazione della Fornitura**”), subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - (i) completamento di tutta la Fornitura, come accertato dal Verbale di Ultimazione della Fornitura, ovvero della parte di Fornitura oggetto della ultimazione frazionata e/o parziale e sgombero di tutta l’Area;
 - (ii) effettuazione, con esito positivo, dei collaudi in corso d’opera previsti dal successivo Paragrafo 18.2;
 - (iii) consegna della documentazione “As Built” della Fornitura, secondo quanto previsto sub Allegato 5.3(xxiii)(a) e, più in generale, di tutto quanto occorrente alla presentazione delle pratiche di fine lavori.
- 17.5. Contestualmente e quale condizione essenziale per la sottoscrizione del Certificato di Ultimazione della Fornitura da parte di F.F.M., il Fornitore provvederà all’immediato sgombero e restituzione delle aree di cantiere a F.F.M. nei termini e secondo le modalità di cui al Paragrafo 5.3, numero (xxiv) e all’Articolo 19 (*Consegna Finale*). In caso di mancato esatto adempimento

delle obbligazioni di cui al Paragrafo 5.3, numero (xxiv) e Articolo 19 (*Consegna Finale*), F.F.M. potrà rifiutare di riprendere in consegna la Fornitura e/o le aree di cantiere.

- 17.6. Nel caso di ultimazioni frazionate e/o parziali della Fornitura, previste in Contratto o comunque concordate fra le Parti durante il corso della Fornitura, si adotterà identica procedura per ogni singola porzione di Fornitura, sempre con l'obbligo da parte del Fornitore di attuare lo sgombero delle aree da consegnare a F.F.M. nei termini e secondo le modalità di cui all'Articolo 19 (*Consegna Finale*).
- 17.7. La Consegna della Fornitura e la restituzione delle aree di cantiere di cui al precedente Paragrafo 17.4, in deroga all'articolo 1665 del Codice Civile, non equivale ad accettazione della Fornitura, impregiudicati gli effetti delle operazioni di verifica di cui all'Articolo 18. Restano a carico del Fornitore tutti i rischi di perdita e danneggiamenti, non attribuibili a fatto di F.F.M.
- 17.8. Fino alla data di sottoscrizione del Certificato di Ultimazione della Fornitura e al completo ed esatto adempimento delle obbligazioni di cui al Paragrafo 5.3, numero (xxiv) e Articolo 19 (*Consegna Finale*), il Fornitore sarà responsabile della buona conservazione della Fornitura e dovrà curarne a propria cura e spese la perfetta manutenzione, eseguendo le necessarie riparazioni e sostituzioni.

ARTICOLO 18. COLLAUDI E ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA

18.1. Norme Generali

- 18.1.1. La Fornitura sarà sottoposta a collaudi in corso d'opera e a collaudo finale.

Tra le operazioni di verifica sarà compresa la verifica della contabilità e l'esame delle Riserve non ancora definite. F.F.M., pertanto, tratterà dalle somme a credito del Fornitore gli eventuali importi dallo stesso dovuti a qualsiasi titolo.

- 18.1.2. L'esecuzione di qualunque operazione di verifica o collaudo per conto di F.F.M. o dei componenti della commissione di collaudo verrà condotto, a scelta di F.F.M., da un collaudatore singolo ovvero da una commissione di collaudo composta da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri (il "**Collaudatore**" o la "**Commissione di Collaudo**"); la nomina del Collaudatore o dei membri della Commissione di Collaudo spetterà a F.F.M.

Il Collaudatore o la Commissione di Collaudo saranno nominati a cura e spese di F.F.M.. Le spese inerenti all'esecuzione dei collaudi saranno sostenute dal Fornitore.

- 18.1.3. Il Collaudatore o la Commissione di Collaudo effettueranno tutte le verifiche, prove e sondaggi da loro ritenuti più opportuni.

Tutte le operazioni di verifica della Fornitura (incluse le Attività di Rimedio) dovranno essere attestate mediante appositi verbali, sottoscritti dal Collaudatore o da tutti i componenti della Commissione di Collaudo e dal Fornitore.

Il Fornitore potrà partecipare alle operazioni di verifica con l'assistenza dei propri consulenti tecnici. Nel corso delle operazioni di verifica, F.F.M. verificherà se la Fornitura è stata eseguita secondo la regola dell'arte ed in conformità al presente Contratto, alla Normativa Applicabile, alle Autorizzazioni, ai diritti di proprietà intellettuale proprietari e/o di terzi soggetti.

- 18.1.4. Ove in sede di collaudo venissero riscontrati difetti della Fornitura, F.F.M. assegnerà un termine al Fornitore entro il quale porvi rimedio. In mancanza, F.F.M., a sua discrezione, potrà provvedere a far eliminare i difetti ad altre imprese, addebitandone l'importo al Fornitore. In esito a tali attività di rimedio, verrà effettuato un supplemento di collaudo.

- 18.1.5. Il risultato di ciascun collaudo e dell'eventuale supplemento di collaudo verranno riportati in un apposito certificato sottoscritto dalle Parti. All'atto della firma, il Fornitore potrà annotare le

proprie Riserve relative alle risultanze del collaudo. Tali riserve andranno esplicate nei successivi 15 (quindici) giorni mediante lettera raccomandata da inviarsi a F.F.M.. Nel caso in cui il Fornitore non firmasse ciascun certificato di collaudo entro 15 (quindici) giorni dalla sua ricezione o non osservasse i termini sopra indicati quanto all'annotazione e all'esplicitazione delle Riserve, tale certificato si intenderà integralmente accettato, con decadenza per il Fornitore del diritto di far valere qualsiasi pretesa in merito ai fatti in esso riportati.

18.2. Collaudi in corso d'opera

18.2.1. I collaudi in corso d'opera avverranno progressivamente all'avanzamento della Fornitura sulla base del Programma Operativo, esclusivamente su richiesta di F.F.M..

18.2.2. Oggetto dei collaudi in corso d'opera potrà essere una o più categorie di opere nella loro globalità o parti di esse; in ogni caso l'oggetto di ogni singolo collaudo in corso d'opera deve riguardare le opere la cui funzionalità può essere valutata indipendentemente dal resto.

18.2.3. L'esito positivo dei collaudi in corso d'opera non comporterà in nessun caso l'accettazione della Fornitura, che resta subordinata all'esito positivo del collaudo finale ai sensi dei successivi Paragrafi 18.4 e 18.5.

18.3. Collaudo Finale

18.3.1. Le operazioni di collaudo finale si esauriranno entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di emissione del Certificato di Ultimazione della Fornitura.

18.3.2. Il Fornitore dovrà consegnare a F.F.M., prima dell'inizio delle operazioni di collaudo, la documentazione necessaria per l'espletamento del collaudo finale medesimo secondo gli usi e le disposizioni normative, prodotta in duplice copia e sottoscritta dai tecnici abilitati, quale a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- documentazione ed elaborati grafici aggiornati in base a quanto effettivamente eseguito;
- certificazioni e dichiarazioni di conformità materiali utilizzati;
- manuali d'uso e manutenzione;
- disegni come costruito.

Resta inteso che la mancata consegna della suddetta documentazione sospenderà i termini per l'inizio delle operazioni di collaudo finale.

Nel corso delle operazioni di collaudo finale dovrà essere verificata la conformità della Fornitura alla Normativa Applicabile, al progetto edilizio, alla progettazione e ai requisiti quantitativi, qualitativi e funzionali concordati.

18.3.3. Qualora in sede di collaudo finale venissero riscontrati difetti nella Fornitura e il Fornitore non vi ponesse rimedio entro il termine assegnato da F.F.M. ai sensi del precedente Paragrafo 18.1.4, F.F.M. assegnerà un nuovo termine decorso il quale il Contratto si intenderà risolto ai sensi dell'art. 29.

18.4. Accettazione Provvisoria e Attività di Rimedio

18.4.1. In caso di esito positivo delle operazioni di collaudo finale, si procederà con l'accettazione provvisoria della Fornitura (l'“**Accettazione Provvisoria**”). A tal fine, F.F.M., il Direttore dei Lavori e il Fornitore sottoscriveranno, al termine delle operazioni di collaudo, il verbale attestante l'esito positivo dello stesso (il “**Verbale di Accettazione Provvisoria**”) a valere quale Accettazione Provvisoria della Fornitura.

Viceversa, in caso venissero riscontrati Vizi nella Fornitura eseguita, F.F.M. concederà per iscritto al Fornitore un termine, entro il quale il Fornitore sarà tenuto a porvi rimedio provvedendo a tutte le modifiche necessarie per addivenire all'Accettazione Provvisoria (le “**Attività di Rimedio**”), fermo restando che il Fornitore non avrà diritto a ricevere alcuna remunerazione

aggiuntiva per l'esecuzione delle Attività di Rimedio, che dovranno essere, pertanto, eseguite integralmente a sua cura e spese e fermo restando il diritto di F.F.M. al risarcimento di tutti i danni.

18.4.2. Alla scadenza del termine fissato da F.F.M. ai sensi di quanto previsto al precedente Paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, lett. (b), le Parti daranno inizio alle operazioni volte ad accertare la corretta esecuzione delle Attività di Rimedio effettuate dal Fornitore, che dovranno essere completate entro i successivi 10 (dieci) giorni lavorativi, posto che detto termine non è da considerarsi perentorio e che, laddove entro tale termine non si sia addivenuti ad alcuna determinazione da parte di F.F.M. circa l'esito di tali operazioni, queste ultime non si intenderanno come positivamente effettuate.

18.4.3. Le spese sostenute da F.F.M. per le operazioni di volte ad accertare la corretta esecuzione della Fornitura e/o delle Attività di Rimedio saranno poste interamente a carico del Fornitore e prelevate dagli importi ancora dovuti al Fornitore stesso.

18.4.4. In caso di esito negativo rispetto alla verifica delle Attività di Rimedio, si seguirà nuovamente la procedura di cui ai precedenti Paragrafo 18.4.2 e 18.4.3 e comunque salvo che, in mancanza di ottemperanza da parte del Fornitore con riferimento alle Attività di Rimedio, F.F.M., a sua discrezione, potrà provvedere a far eliminare i difetti ad altro operatore, addebitandone i relativi costi al Fornitore, fermo restando il diritto di F.F.M. al risarcimento di tutti i danni.

18.5. Accettazione Definitiva

18.5.1. Decorso il Periodo di Garanzia per Vizi, ovvero di 24 mesi a partire dall'Accettazione Provvisoria, senza che siano emersi Vizi, o qualora fossero emersi Vizi, detti Vizi siano stati debitamente eliminati in conformità al presente Contratto, la Fornitura sarà accettata definitivamente (l'"**Accettazione Definitiva**"), fermo ogni altro diritto e rimedio di F.F.M. ai sensi dell'articolo 1669 del Codice Civile ove applicabile. Resta inteso che i termini per l'Accettazione Definitiva di cui sopra non sono da considerarsi perentori e che, laddove entro il relativo termine non si sia addivenuti ad alcuna determinazione da parte di F.F.M. circa l'Accettazione Definitiva, quest'ultima non potrà intendersi come avvenuta. A tal fine, F.F.M. e il Fornitore sottoscriveranno, al termine delle procedure di accettazione sopra menzionate il verbale attestante l'esito positivo delle medesime (il "**Verbale di Accettazione Definitiva**") a valere quale accettazione definitiva della Fornitura.

ARTICOLO 19. CONSEGNA FINALE

19.1. In caso di ultimazione della Fornitura come attestata da Verbale di Ultimazione della Fornitura, il Fornitore dovrà provvedere all'immediato sgombero del cantiere (ovvero entro il termine massimo di 10 giorni) e alla consegna dell'Area e della Fornitura a F.F.M., comprensive dei materiali a piè d'opera, nonché delle attrezzature e dei mezzi d'opera già contabilizzati presso il cantiere alla data di sottoscrizione del Verbale di Consegna Finale. Il Fornitore rinuncia fin d'ora, ogni eccezione rimossa, ad avvalersi nei confronti di F.F.M. del diritto di ritenzione e della tutela possessoria, che possano competergli nella sua qualità di detentore del cantiere. Il Fornitore si impegna, inoltre, a provvedere alla immediata consegna di tutti i documenti, le certificazioni e/o i registri relativi alla Fornitura eseguita sino a quel momento. Il Fornitore acconsente sin d'ora a che F.F.M. possa accedere liberamente ed illimitatamente all'area di cantiere provvedendo direttamente ed autonomamente, anche incaricando imprese terze, alla rimozione di mezzi, materiali ed impianti ivi presenti, in ogni caso con spese a carico del Fornitore.

19.2. L'immissione in possesso da parte di F.F.M. sarà preceduta da un verbale di constatazione dello stato della Fornitura e del cantiere, da redigersi in contraddittorio con il Fornitore (il "**Verbale di**

Consegna Finale”), nel quale verrà constatata la situazione di fatto con riferimento sia all'avanzamento della Fornitura, sia alle dotazioni di cantiere ed i materiali giacenti presso lo stesso.

- 19.3. Qualora il Fornitore non adempisse all'obbligo di sgombrare il cantiere e di riconsegnare la relativa area a F.F.M. e in caso di scioglimento anticipato del presente Contratto così come in ogni caso di rifiuto del Fornitore a presenziare alle suddette operazioni di riconsegna, tali operazioni si svolgeranno alla presenza di 2 (due) testimoni scelti da F.F.M. fra i professionisti iscritti all'Albo degli Ingegneri di Milano. La sottoscrizione del verbale da parte di detti testimoni varrà a tutti gli effetti quale restituzione del cantiere da parte del Fornitore, ed in tal caso le spese e gli oneri tutti di tale intervento saranno integralmente a carico del Fornitore. Il Fornitore dovrà altresì rimuovere dal cantiere, a sua cura e spese, i materiali e manufatti non presi in consegna da F.F.M. nel termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del Verbale di Consegna Finale. Laddove il Fornitore non proceda a detta rimozione entro il termine sopra indicato, F.F.M. avrà diritto di sgombrare e ripulire autonomamente il cantiere, addebitandone i relativi costi al Fornitore, che sarà pertanto obbligato a rimborsarli. Lo sgombero di quanto ancora presente in cantiere potrà essere fatto da F.F.M. anche mediante deposito presso terzi e/o mediante accantonamento in aree di cantiere, a rischio e spese del Fornitore.
- 19.4. F.F.M. si riserva la facoltà di rilevare totalmente o parzialmente i macchinari, i materiali e le attrezzature nonché il cantiere del Fornitore. I relativi prezzi verranno determinati sulla base di quelli contrattuali oppure, ove ciò non fosse possibile, in buona fede fra le Parti.

ARTICOLO 20. ASSICURAZIONI

- 20.1. Il Fornitore si impegna a stipulare e consegnare a F.F.M., e a mantenere operanti per tutto il periodo di validità del presente Contratto le seguenti polizze in conformità al presente Articolo 19:
- (a) assicurazione per la copertura degli infortuni dei propri dipendenti e/o di eventuali collaboratori non dipendenti con un massimale non inferiore ad Euro 2.500.000 (due milioni cinquecentomila/00) per persona;
 - (b) assicurazione per la copertura della responsabilità civile verso i terzi con un massimale per evento non inferiore ad Euro 10.000.000,00 (dieci milioni/00);
 - (c) una polizza assicurativa del tipo Construction All Risk (C.A.R.), a copertura dei danni derivanti dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale delle opere oggetto del Contratto, verificatisi nel corso dell'esecuzione del Contratto, da qualsiasi causa determinati, comprensiva di RCT verso terzi.
- 20.2. Ai fini della copertura per responsabilità civile, F.F.M., i suoi dipendenti ed i suoi delegati, il Direttore dei Lavori, il Responsabile dei Lavori, il CSE, ed i rispettivi dipendenti e/o collaboratori, tutti i visitatori e/o ospiti, nonché eventuali società controllate, collegate e partecipate da F.F.M. ed i loro aventi causa saranno considerati ad ogni effetto terzi.
- 20.3. Resta inteso che nella denegata ipotesi in cui il Fornitore non provveda a stipulare direttamente la polizza C.A.R. di cui al precedente Paragrafo 20.1 lett. (c), F.F.M. si riserva la facoltà di stipulare tale polizza, ai sensi dell'art. 1891 del Codice Civile, anche per conto del Fornitore e delle altre imprese coinvolte nell'iniziativa, e di ribaltarne il relativo costo integralmente a carico del Fornitore mediante compensazione con il primo pagamento utile. Il Fornitore dichiara sin d'ora di accettare quanto precede.
- 20.4. Il Fornitore dovrà dare prova dell'avvenuta stipula delle polizze di cui al precedente Paragrafo 20.1 e del pagamento dei rispettivi premi per l'intera durata del presente Contratto, e si

impegna sin d'ora a non apportare alcuna modifica a dette polizze, senza il preventivo consenso scritto di F.F.M. In caso di mancato rinnovo delle polizze prima dell'Accettazione Provvisoria, F.F.M. potrà procurarsele direttamente ripetendo i relativi costi a carico del Fornitore e per l'effetto trattenere i relativi importi dalle somme da essa ancora dovute al Fornitore ai sensi del presente Contratto.

- 20.5. Il Fornitore sarà altresì responsabile affinché i suoi subcontraenti e/o fornitori pongano in essere, per l'intera durata di esecuzione del Contratto, idonee coperture assicurative in conformità ed in proporzione all'importo del singolo subcontratto.
- 20.6. Il Fornitore si impegna a (i) far sì che tutte le polizze di cui al presente Articolo annoverino fra gli assicurati anche F.F.M. e contengano una clausola di rinuncia dei diritti di surrogazione, e (ii) in caso di liquidazione del danno da parte della relativa compagnia assicurativa, il Fornitore corrisponderà in favore di F.F.M. l'eventuale franchigia e l'eventuale importo eccedente il massimale oggetto delle Polizze.
- 20.7. Resta inteso che la sottoscrizione delle polizze di cui al presente Articolo non limiterà in alcun modo la piena e incondizionata responsabilità del Fornitore in relazione ad eventuali danni da questo causati.

ARTICOLO 21. CORRISPETTIVO

- 21.1. Il corrispettivo del Contratto è determinato a corpo in Euro [•] ([•]/00) oltre IVA, inclusi Euro [•] ([•]/00) per oneri della sicurezza (il "Corrispettivo").
- 21.2. Il Corrispettivo, che il Fornitore dichiara di ritenere congruo e pienamente remunerativo anche del suo utile di impresa, costituisce il corrispettivo onnicomprensivo di qualsiasi costo, onere e spesa sostenuti dal Fornitore per l'esecuzione del Contratto, ivi inclusi tutti gli obblighi in capo al Fornitore ai sensi del presente Contratto, a titolo indicativo e non esaustivo: la cantierizzazione, lo sgombero del cantiere, i materiali, l'energia, la manodopera, i mezzi d'opera, i trasporti, le demolizioni e lo smaltimento, ai sensi della Normativa Applicabile, degli impianti e/o dei materiali di risulta, nonché ogni altra prestazione, responsabilità, onere o rischio che gravi o possa gravare (anche in via d'alea) sul Fornitore per l'esecuzione della Fornitura in conformità al presente Contratto o comunque in dipendenza dello stesso. Sono altresì comprese nel Corrispettivo tutte le cautele atte a garantire la corretta gestione delle interferenze e sottoservizi ed il puntuale rispetto della normativa sulla sicurezza, con particolare riferimento al Testo Unico Salute e Sicurezza e sulla salute del personale presente in cantiere.
- 21.3. In sede di offerta, il Fornitore ha ricevuto il computo metrico estimativo per tutte le categorie di Fornitura su cui ha condotto le proprie analisi e verifiche, avendo ben inteso e compreso che le quantità indicate in tali computi metrici sono indicative e che, pertanto, si è già tenuto conto di eventuali possibili variabili emerse a seguito di dette analisi e verifiche nella determinazione del Corrispettivo. Pertanto, il Fornitore riconosce che nulla potrà essere richiesto, in corso d'opera o in sede di contabilizzazione finale, oltre a quanto contrattualmente previsto, pur se in presenza di eventuali discordanze tra le quantità indicate nei computi metrici consegnati in sede di gara e quelle della Fornitura effettivamente realizzata.
- 21.4. Il Corrispettivo è fisso e immutabile e potrà essere soggetto a modificazioni o revisioni esclusivamente nei casi e alle condizioni espressamente previste nel presente Contratto. È espressamente escluso, in particolare, ogni adeguamento del Corrispettivo in dipendenza di qualsivoglia variazione, quantunque impreveduta o imprevedibile, dei costi di materiali o manodopera. Il Corrispettivo è stato pattuito dopo che il Fornitore ha effettuato approfondimenti, sopralluoghi e verifiche sui luoghi interessati dalla Fornitura, tenuto conto

delle loro condizioni, degli accessi, degli impianti e delle opere esistenti, di tutti gli oneri di cantiere, tempi di realizzazione e di quanto altro necessario per la definizione del proprio intervento. Conseguentemente, il Fornitore accetta che, a eccezione di quanto espressamente previsto nel presente Contratto, (i) nessun pagamento addizionale o adeguamento del Corrispettivo gli verrà riconosciuto in conto di condizioni, eventi o imprevisti di qualsivoglia natura e che (ii) è espressamente esclusa l'applicazione dell'art. 1467 e, ove applicabili, degli articoli 1660 e 1664, primo e secondo comma, del Codice Civile.

ARTICOLO 22. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

- 22.1. Il Corrispettivo verrà corrisposto dal Committente al Fornitore sulla base di stati di avanzamento mensili della Fornitura ("SAF"). L'importo sarà valutato sulla base di tabelle WBS di riferimento per i SAF ("Allegato 22.1.") riportanti la descrizione delle attività più significative e l'incidenza in percentuale delle stesse sul Corrispettivo
- 22.2. Entro il 10° (decimo) giorno di ogni mese successivo a quello di riferimento del SAF, la proposta di SAF in questione, già sottoscritta dal Fornitore, verrà inviata per iscritto dal Fornitore medesimo al Direttore dei Lavori, affinché quest'ultimo, sentito il CSE e in contraddittorio con il medesimo Fornitore, ne constati la conformità alla Fornitura oggetto dello stesso e:
- a. laddove la proposta di SAF sottoscritta dal Fornitore corrisponda alla Fornitura effettivamente eseguita, il Direttore dei Lavori e il CSE, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, visteranno per benestare la proposta di SAF entro 10 (dieci) giorni dalla sua trasmissione da parte del Fornitore;

oppure

- b. laddove la proposta di SAF sottoscritta dal Fornitore non corrisponda alla Fornitura effettivamente eseguita, il Direttore dei Lavori, entro 10 (dieci) giorni dalla trasmissione della proposta di SAF da parte del Fornitore, chiederà al Fornitore la modifica della medesima. Il Fornitore, entro i 5 (cinque) giorni successivi alla suddetta richiesta, dovrà correggere la proposta di SAF secondo le indicazioni ricevute, al fine di garantirne la corrispondenza alla Fornitura effettivamente eseguita, inoltrando al Direttore dei Lavori la nuova proposta di SAF sottoscritta dal Fornitore medesimo per la relativa nuova verifica e approvazione ai sensi del presente comma e:
- (i) in caso di verifica con esito positivo, il Direttore dei Lavori e il CSE, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, visteranno per benestare la nuova proposta di SAF entro 5 (cinque) giorni dalla sua trasmissione da parte del Fornitore;

oppure

- (ii) in caso di verifica con esito negativo, il Direttore dei Lavori, entro 5 (cinque) giorni dalla trasmissione della nuova proposta di SAF da parte del Fornitore, restituirà al Fornitore la versione di SAF modificata al fine di garantirne la corrispondenza alla Fornitura effettivamente eseguita. Entro i successivi 5 (cinque) giorni, il Fornitore dovrà ritrasmettere al Direttore dei Lavori la proposta di SAF modificata da quest'ultimo, debitamente sottoscritta – anche eventualmente con riserva – dal Fornitore medesimo. Entro i 5 (cinque) giorni successivi alla ricezione della nuova proposta di SAF nella versione modificata come sopra e debitamente sottoscritta dal Fornitore, il Direttore dei Lavori e il CSE, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, visteranno per benestare tale nuova proposta di SAF.

- 22.3. F.F.M., a seguito delle proprie verifiche, emetterà il relativo certificato di pagamento (il **"Certificato di Pagamento"**) relativo al SAF entro i 10 (dieci) giorni successivi all'apposizione del visto per benessere del Direttore dei Lavori e del CSE ai sensi delle lett. a o b(i) o b(ii) che precedono.
- 22.4. Resta inteso che ogni eventuale ritardo del Fornitore nell'invio della prima proposta di SAF e/o della proposta corretta di SAF ai sensi dei precedenti paragrafi comporterà un conseguente slittamento delle tempistiche di verifica e approvazione del SAF medesimo da parte del Direttore dei Lavori, del CSE e del Committente.
- 22.5. Una volta emesso il Certificato di Pagamento, il Fornitore emetterà la relativa fattura per un importo pari a quello risultante dal Certificato di Pagamento medesimo. L'emissione dei Certificati di Pagamento da parte di F.F.M. è condizione e presupposto imprescindibile per l'emissione delle relative fatture, che pertanto non potranno in nessun caso riportare una data anteriore a quella dei Certificati di Pagamento a cui fanno riferimento. Qualora l'importo di qualsiasi fattura non corrispondesse a quello del relativo Certificato di Pagamento o la fattura riportasse una data anteriore a quelle del relativo Certificato di Pagamento, F.F.M. potrà respingere la fattura e il Fornitore sarà tenuto a emettere la relativa nota di credito entro i successivi 10 (dieci) giorni.
- 22.6. F.F.M. provvederà ad accreditare gli importi spettanti mediante bonifici bancari esclusivamente ai conti dedicati dal Fornitore. Il Fornitore si impegna ad utilizzare conti correnti bancari dedicati a tutti i pagamenti, nessun escluso, derivanti dalla stipula del presente Contratto; gli estremi di tali conti dovranno essere comunicati a F.F.M. entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del presente Contratto. Il pagamento delle fatture sarà effettuato esclusivamente a mezzo bonifico e al netto di eventuali compensazioni.
- 22.7. Le Parti concordano che i pagamenti dei singoli Certificati di Pagamento costituiscono semplici acconti e non le singole partite in cui le Parti abbiano inteso suddividere la Fornitura, con esclusione pertanto dell'applicabilità dell'articolo 1666, comma 2, del Codice Civile, ove applicabile.
- 22.8. Su ogni pagamento verrà effettuata una trattenuta pari al 10% (dieci per cento) a titolo di garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal Fornitore ai sensi del presente Contratto, che sarà svincolata da F.F.M., senza interessi, all'atto della emissione del certificato di Accettazione Provvisoria.
- 22.9. Una volta ottenuto il Certificato di Pagamento, il Fornitore invierà a F.F.M. la relativa fattura per l'importo corrispondente in formato elettronico, tramite la piattaforma dell'Agenzia delle Entrate. Le fatture in formato elettronico dovranno essere intestate a:
- "Fondazione Fiera Milano"*
Largo Domodossola, 1 - 20145 Milano
C.F./P.IVA: 00842900151
Codice SDI: SUBM70N
- 22.10. Il credito del Fornitore per i corrispettivi dovuti a norma del presente Contratto non è cedibile senza consenso scritto di F.F.M.
- 22.11. F.F.M. procederà al pagamento di ogni fattura regolarmente emessa ai sensi del presente Articolo 22, entro il 60° (sessantesimo) giorno, fine mese data fattura (esclusivamente a mezzo bonifico bancario).

- 22.12. F.F.M. ha il diritto di compensare qualsiasi somma indicata nei Certificati di Pagamento con qualunque importo che fosse dovuto dal Fornitore a F.F.M., anche a titolo di penale, nonché di trattenere eventuali somme nella misura ragionevolmente necessaria a tutelare i diritti di F.F.M. nel caso di inadempienza del Fornitore alle obbligazioni derivanti dal presente Contratto.
- 22.13. Nessuna disposizione o atto compiuto in forza del presente Articolo 22 pregiudica in alcun modo i diritti di F.F.M. o gli obblighi del Fornitore derivanti dal presente Contratto inclusi, a titolo meramente esemplificativo, i diritti spettanti a F.F.M. con riferimento all'eliminazione di vizi e difetti della Fornitura.
- 22.14. Resta inteso e convenuto tra le Parti che, in caso di qualsiasi contestazione, disputa, disaccordo tra F.F.M. e il Fornitore in relazione al presente Contratto e a quanto in esso previsto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1462 del Codice Civile, il Fornitore non potrà, anche in deroga all'articolo 1460 del Codice Civile, negare, ritardare e/o modificare l'esecuzione delle proprie obbligazioni di cui al presente Contratto.

Quanto precede è senza pregiudizio a quanto previsto ai Paragrafi 5.8 e 35.7 del presente Contratto in relazione alla possibile sospensione del pagamento del corrispettivo in caso di mancato rispetto degli obblighi di legge di cui ai menzionati Paragrafi 5.8 e 35.7 del presente Contratto.

ARTICOLO 23. PENALI DA RITARDO

- 23.1. Il Fornitore è responsabile incondizionatamente della corretta e puntuale esecuzione del presente Contratto.
- 23.2. In caso di inosservanza di alcuno dei termini previsti dal Programma Generale, F.F.M. avrà facoltà di applicare nei confronti del Fornitore le seguenti penali:
- (i) in caso di mancato rispetto di ciascun termine intermedio previsto dal precedente Articolo 9.1.1(i), una penale (in via cumulativa per ogni termine intermedio non rispettato) pari al 2,5‰ (due virgola cinque per mille) del Corrispettivo per ogni giorno solare di ritardo; e
 - (ii) in caso di mancato rispetto del Termine di Completamento della Fornitura, una penale pari al 5‰ (cinque per mille) del Corrispettivo per ogni giorno solare di ritardo;
- (le "Penali da Ritardo").

Le Parti convengono che l'importo complessivo delle Penali da Ritardo non potrà eccedere il 10% (dieci per cento) del Corrispettivo.

- 23.3. Le Parti concordano che le Penali da Ritardo sono pattuite per il solo ritardo e in nessun caso il pagamento delle stesse (o la loro deduzione dal Corrispettivo) libererà il Fornitore dall'obbligo di completare la Fornitura o dagli altri oneri, obbligazioni o responsabilità derivanti dal presente Contratto, incluso l'obbligo del Fornitore di risarcire F.F.M. di tutti gli eventuali maggiori danni subiti e causati dai ritardi, anche per i mancati introiti o a qualsiasi altro titolo.
- 23.4. Le Parti concordano che, nel caso in cui (i) fossero dovute o fossero state corrisposte dal Fornitore Penali da Ritardo per il mancato rispetto di alcuno dei termini intermedi previsti dal precedente Articolo 9.1.1(i) ma (ii) il Fornitore abbia comunque rispettato il termine intermedio successivo o il Termine di Completamento entro il termine previsto nel Programma Generale, le Penali da Ritardo eventualmente dovute o corrisposte cesseranno di essere dovute, o se pagate dovranno essere restituite da F.F.M. al Fornitore, fermo restando quanto previsto al successivo Paragrafo 23.3.
- 23.5. Resta ferma la facoltà per F.F.M. di trattenere dal Corrispettivo eventuali importi dovuti dal Fornitore a titolo di Penali da Ritardo, e/o di compensarli con qualsiasi altra somma dovuta al

Fornitore stesso in forza del presente Contratto ai sensi dell'art. 1241 Codice Civile, e/o di escutere la Garanzia di Performance.

23.6. Il Fornitore dichiara che l'importo della sopra indicata penale costituisce una stima equa e ragionevole dei danni dovuti al ritardo nell'esecuzione del Contratto anche in considerazione degli stringenti impegni di consegna dell'immobile oggetto della Fornitura già assunti con terze parti e, pertanto, si impegna a non richiedere la loro riduzione ex articolo 1384 del Codice Civile.

23.7. È fatto in ogni caso salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori od ulteriori danni.

ARTICOLO 24. MECCANISMO DI BONUS IN TEMA DI SICUREZZA

24.1. Le Parti convengono che:

- (a) qualora alla data di redazione del verbale relativo all'ultimazione della Fornitura di cui all'Articolo 17 (*Termine di completamento della Fornitura*) non siano stati accertati infortuni di alcuno dei soggetti impiegati in cantiere da parte del Fornitore, dei subcontraenti e fornitori, verrà riconosciuto – alla data di sottoscrizione del Verbale di Accettazione Provvisoria, a condizione che nel frattempo non si sia verificato alcun infortunio dei soggetti sopra menzionati – un *bonus* pari allo 0,01% (zero virgola zero uno per cento) dell'importo a consuntivo della Fornitura risultante dalla contabilità finale (esclusi i costi della sicurezza), mediante emissione di un apposito Certificato di Pagamento per *bonus*;
- (b) qualora alla data di redazione del verbale relativo all'ultimazione della Fornitura di cui all'Articolo 17 (*Termine di completamento della Fornitura*) non siano state contestate, da parte del Direttore dei Lavori e/o del CSE e/o del Responsabile dei Lavori mediante apposito "Ordine di Servizio per la Sicurezza del cantiere" (OSS), inadempienze in materia di sicurezza e/o di salute dei lavoratori, verrà riconosciuto un bonus pari allo 0,01% (zero virgola zero uno per cento) dell'importo a consuntivo della Fornitura risultante dalla contabilità finale (esclusi i costi della sicurezza), mediante emissione di un apposito Certificato di Pagamento per *bonus*;
- (c) qualora alla data di redazione del verbale relativo all'ultimazione della Fornitura di cui all'Articolo 17 (*Termine di completamento della Fornitura*) le inosservanze del Fornitore e relativi subcontraenti e fornitori alla normativa di sicurezza contestate e/o sanzionate da parte delle pubbliche Autorità di controllo (ATS, Direzioni Provinciali del Lavoro, ISPEL, ecc.) siano state non più di 3 (tre) – con riferimento al cantiere del presente Contratto – in occasione di altrettanti sopralluoghi effettivamente realizzati, prescindendo quindi dal numero di contestazioni/sanzioni per ciascun sopralluogo e dal soggetto irrogante, verrà riconosciuto – alla data di sottoscrizione del Verbale di Accettazione Provvisoria – un *bonus* pari allo 0,01% (zero virgola zero uno per cento) dell'importo a consuntivo della Fornitura risultante dalla contabilità finale (esclusi i costi della sicurezza), mediante emissione di un apposito Certificato di Pagamento per *bonus*, restando inteso che non verrà applicato alcun *bonus* ai sensi del presente Paragrafo 24.1(c) nel caso in cui le pubbliche Autorità non pongano in essere almeno i 3 (tre) sopralluoghi sopra menzionati.

Resta inteso che i *bonus* di cui ai precedenti punti (a), (b) e (c) sono tra loro cumulabili.

24.2. Le Parti convengono altresì che l'applicazione del meccanismo di *bonus* di cui al presente articolo non comporta alcuna rinuncia ai diritti e alle facoltà di F.F.M. di cui al presente Contratto e alla Normativa Applicabile.

ARTICOLO 25. GARANZIA

- 25.1. Il Fornitore si obbliga a consegnare, entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del Contratto, una garanzia bancaria autonoma a prima e semplice richiesta assoluta ogni eccezione rimossa e/o polizza assicurativa a prima e semplice richiesta assoluta ogni eccezione rimossa di importo pari al 10% (dieci per cento) del Corrispettivo, a garanzia dell'esatto, puntuale e completo adempimento di tutte le obbligazioni previste nel presente Contratto (comprese quelle inerenti al pagamento delle somme dovute a titolo di penali ed alla corresponsione, al proprio personale dipendente o equiparato, dei trattamenti retributivi e dei contributi assicurativi e previdenziali dovuti, previsti dalle leggi, dai regolamenti e dagli accordi di categoria), del risarcimento dei danni, del rimborso delle somme eventualmente pagate in eccesso da F.F.M. nel corso della Fornitura, del buon funzionamento delle opere eseguite, nonché di tutte le obbligazioni a carico del Fornitore in relazione alle opere nel Periodo di Garanzia per Vizi e a copertura di tutti gli eventi ivi previsti, che dovrà avere e mantenere efficacia per il suo intero importo, per richieste di pagamento inviate al soggetto emittente fino al 90° (novantesimo) giorno successivo alla data scadenza del Periodo di Garanzia per Vizi, con termini e condizioni sostanzialmente conformi a quelli previsti dall'Allegato 25.1 secondo le previsioni del presente Articolo 25 (la "**Garanzia di Performance**").
- 25.2. La Garanzia di Performance dovrà essere rilasciata da un primario Istituto di credito nazionale di gradimento di F.F.M., o, qualora assicurativa, da primaria compagnia assicurativa nazionale di gradimento di F.F.M., in entrambi in casi in possesso di un rating uguale o migliore di BBB (Standard & Poor's), BAA (Moody's) e BBB (Fitch).
- 25.3. Il testo della Garanzia di Performance dovrà essere preventivamente approvato per iscritto da F.F.M. e, in ogni caso, prevedere il pagamento in favore di F.F.M. "a prima richiesta", senza obbligo di preventiva escussione del Fornitore.
- 25.4. In caso di mancata consegna o ritardo nella consegna della Garanzia di Performance, F.F.M. non procederà ad alcun pagamento ed avrà comunque il diritto di risolvere il presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, fermo restando il risarcimento di tutti i danni.
- 25.5. Qualora F.F.M. si avvallesse della Garanzia di Performance, in tutto o in parte, durante il periodo di validità della stessa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro i 20 (venti) giorni di calendario successivi.
- 25.6. È fatta comunque salva ogni altra azione nel caso in cui la Garanzia di Performance risultasse insufficiente.
- 25.7. F.F.M. non sarà tenuta ad alcun pagamento in favore del Fornitore qualora quest'ultimo non sia adempiente agli obblighi di cui al presente Articolo.

ARTICOLO 26. OSSERVANZA DELLA NORMATIVA APPLICABILE E DELLE PREVISIONI CONTRATTUALI

- 26.1. Il Fornitore è tenuto alla più scrupolosa osservanza (i) delle previsioni legislative, regolamentari e delle prescrizioni di pubbliche Autorità applicabili alla Fornitura, incluse le norme in tema di tutela dell'ambiente, nonché le disposizioni del Codice Antimafia; (ii) delle prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento e della normativa sulla sicurezza nei cantieri di tempo in tempo vigente; nonché (iii) delle indicazioni comunicate da F.F.M. e/o dal Direttore dei Lavori, dal Responsabile dei Lavori e dal CSE per la migliore riuscita della Fornitura.
- 26.2. Il Fornitore si impegna affinché il proprio personale sia munito di apposita tessera di riconoscimento contenente le generalità e la fotografia del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro, nonché la data di assunzione; i lavoratori del Fornitore sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Il Direttore Tecnico di cantiere avrà l'obbligo di verificare che tutto il personale del Fornitore rispetti tale disposizione: la mancata esposizione del badge implica l'allontanamento immediato dal cantiere del personale interessato. In caso di subcontratti

autorizzati, la tessera del personale del subfornitore/subcontraente dovrà altresì riportare la data di autorizzazione del subcontratto. È fatto obbligo al Direttore Tecnico di cantiere di verificare che tutto il personale del Fornitore (e di eventuali subfornitori / subcontraenti) rispetti tale disposizione. La mancata esposizione del *badge* implicherà l'allontanamento immediato dal cantiere del personale interessato.

26.3. Il Fornitore, qualora ne ricorrano i presupposti di applicabilità e fatte comunque salve tutte le altre disposizioni vigenti in merito alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, si impegna alla piena osservanza del Testo Unico Salute e Sicurezza, nonché delle normative interne F.F.M. inerenti all'applicazione del decreto medesimo.

26.4. Il Fornitore si impegna a comunicare a F.F.M. gli infortuni sul lavoro occorsi al proprio personale o a terzi durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, entro 3 (tre) giorni dall'accaduto, specificando causa, modalità ed entità dell'evento, nonché le eventuali visite ispettive effettuate dalle Autorità competenti (A.S.L., Ispettorato del Lavoro, Magistratura, ecc.) connesse, anche solo indirettamente, a quanto commissionato da F.F.M. Inoltre, il Fornitore si impegna a comunicare con cadenza semestrale gli indici infortunistici di frequenza e gravità riferiti al personale impiegato nel Contratto, calcolati secondo quanto previsto dalla norma UNI 7249 "Statistiche degli infortuni sul lavoro".

26.5. Per l'espletamento delle attività di cui al presente Contratto, il Fornitore si impegna ad utilizzare personale alle proprie dirette dipendenze, assunto in servizio sotto la propria ed esclusiva responsabilità in conformità alle vigenti disposizioni di legge, regolamenti e norme contrattuali in materia o in regime di somministrazione esclusivamente nel caso in cui possa dimostrare che il personale in somministrazione sia assunto da agenzia di somministrazione regolarmente autorizzata in conformità alle previsioni di legge vigenti (o direttamente assunto da eventuali subcontraenti ove effettivamente autorizzati).

A tal riguardo, il Fornitore si impegna a fornire a F.F.M. una fotografia dell'organico medio annuo impiegato dal Fornitore stesso, distinto per qualifica, unitamente ad un elenco del personale impiegato nell'esecuzione del Contratto (ivi incluso il personale dipendente di eventuali subcontraenti e/o eventuali lavoratori autonomi ai quali intenda affidare l'esecuzione di particolari prestazioni).

26.6. Il Fornitore si impegna, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, alla piena osservanza delle disposizioni in materia di intermediazione di manodopera in conformità con quanto previsto dalla Normativa Applicabile anche ai sensi del D. Lgs. 276/2003 e successive modifiche/integrazioni.

26.7. Nei casi di attività che prevedono l'impiego di attrezzature quali: "piattaforme di lavoro mobili elevabili", "gru per autocarro", "gru mobili", "carrelli elevatori semoventi" ed "escavatori idraulici", il Fornitore dovrà fornire copia firmata dei documenti sub **Allegato 26.7.**

Nel caso di esecuzione di opere/forniture in opera soggette all'applicazione del Decreto Ministeriale n. 37/2008 del Ministero dello Sviluppo Economico, il Fornitore fornirà a F.F.M. ogni dichiarazione di conformità di cui all'art. 7 del decreto medesimo nonché ogni certificazione idonea a comprovare la corrispondenza delle attrezzature e dei materiali adoperati alle specifiche tecniche e alle prescrizioni della Normativa Applicabile, anche in conformità al D.M. 37/2008. Il Fornitore fornirà inoltre, ove richiesto, la documentazione attestante il rispetto delle normative di cui alla legge 791/77, alla direttiva CEE 72/23 e 2006/95/CE.

26.8. Il Fornitore s'impegna a gestire correttamente tutti i materiali residuali quali "scarti" derivanti dalle attività relative al presente Contratto e/o presenti in cantiere (sfridi, risulite, imballi e

quant'altro possa configurarsi come rifiuto) e classificabili quali rifiuti speciali e/o rifiuti di imballaggio, ivi compresi quelli derivanti da eventuali opere di demolizione/smantellamento, a rimuoverli dai locali, impianti o pertinenze, ad eccezione di quelli per cui sia eventualmente prevista o richiesta preventivamente la restituzione, smaltendoli in discariche autorizzate, con consegna finale a F.F.M. della certificazione dell'avvenuto smaltimento di tali materiali ai sensi della Normativa Applicabile, e conseguentemente ad ottemperare puntualmente e rigorosamente alle normative vigenti a livello europeo, nazionale e locale in tema di smaltimento/recupero ed in particolare alle disposizioni del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., nonché ogni ulteriore normativa che dovesse essere emanata durante la vigenza del presente Contratto in materia ambientale e, in ogni caso, a non mettere a rischio in alcun modo e/o causare danni alla salute umana e/o all'ambiente. A tal fine, il Fornitore assumerà la qualifica ed il ruolo di "detentore" e/o di "produttore dei rifiuti" ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., pertanto dovrà assolvere sotto la propria esclusiva responsabilità tutti i relativi obblighi di legge. Con specifico riferimento alla gestione, alla raccolta, al trasporto, al trattamento e allo smaltimento di materiali e/o rifiuti tossici ai sensi della Normativa Applicabile (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, manufatti contenenti amianto e/o fibre artificiali vetrose), qualora nel contesto dell'esecuzione del Contratto dovesse risultare la presenza di tali materiali e/o rifiuti, il Fornitore dovrà, a propria cura, spese e responsabilità, procedere al campionamento e all'identificazione di tali materiali e/o rifiuti servendosi di un laboratorio autorizzato e provvedere allo smaltimento degli stessi in conformità con la Normativa Applicabile.

- 26.9. Nel caso di utilizzo di ambienti di F.F.M, il Fornitore è tenuto alla pulizia giornaliera dei locali in cui vengono eseguite le lavorazioni, nonché delle apparecchiature, degli arredi e delle attrezzature ivi presenti. Le operazioni di rimozione dei rifiuti su indicati dovranno essere effettuate giornalmente; è consentito il ritiro settimanale nel caso in cui l'area dei lavori sia fisicamente isolata rispetto agli altri ambienti di lavoro in cui opera il personale, e sempreché l'eventuale accumulo non comporti rischi di altra natura per la sicurezza e l'igiene delle sedi medesime e comunque nel rispetto dei limiti quantitativi e temporali previsti dalle norme vigenti in materia per le varie tipologie di rifiuti. In ogni caso, contestualmente al termine delle prestazioni, tutti i rifiuti prodotti dovranno essere asportati.
- 26.10. Il Fornitore farà quanto ragionevolmente possibile per evitare forme di compromissione permanenti alle componenti ambientali nel rispetto delle norme di tutela e dei vincoli paesaggistici vigenti e per ridurre al minimo ogni eventuale interferenza sul territorio e nel paesaggio.

Al fine di ridurre i rischi ambientali, il Fornitore è tenuto a produrre – su richiesta di F.F.M. e/o del Direttore dei Lavori e nei confronti dello stesso – una relazione tecnica che dovrà contenere l'individuazione puntuale delle possibili criticità legate all'impatto nell'area di cantiere e alle emissioni di inquinanti sull'ambiente circostante, con particolare riferimento alle singole tipologie di lavorazione.

La relazione tecnica dovrà inoltre contenere:

- (i) le misure adottate per la protezione delle risorse naturali, paesistiche e storico-culturali presenti nell'area del cantiere;
- (ii) le misure per implementare la raccolta differenziata nel cantiere (tipo di cassonetti/contenitori per la raccolta differenziata, le aree da adibire a stoccaggio temporaneo, ecc..) e per realizzare la demolizione selettiva e il riciclaggio dei materiali di scavo e dei rifiuti da costruzione e demolizione;

- (iii) le misure adottate per aumentare l'efficienza nell'uso dell'energia nel cantiere e per minimizzare le emissioni di gas climalteranti, con particolare riferimento all'uso di tecnologie a basso impatto ambientale (lampade a scarica di gas a basso consumo energetico o a led, generatori di corrente eco-diesel con silenziatore pannelli solari per l'acqua calda, ecc.);
- (iv) le misure per l'abbattimento del rumore e delle vibrazioni, dovute alle operazioni di scavo, di carico/scarico dei materiali di taglio dei materiali, di impasto del cemento e di disarmo, ecc., e l'eventuale installazione di schermature/coperture antirumore (fisse o mobili) nelle aree più critiche e nelle aree di lavorazione più rumorose con particolare riferimento alla disponibilità ad utilizzare gruppi elettrogeni super-silenziati;
- (v) le misure atte a garantire il risparmio idrico e la gestione delle acque reflue nel cantiere e l'uso delle acque piovane e quelle di lavorazione degli inerti, prevedendo opportune reti di drenaggio e scarico delle acque;
- (vi) le misure per l'abbattimento delle polveri e fumi anche attraverso periodici interventi di irrorazione delle aree di lavorazione con acqua o altre tecniche di contenimento del fenomeno del sollevamento della polvere;
- (vii) le misure per garantire la protezione del suolo e del sottosuolo; anche attraverso la verifica periodica degli sversamenti accidentali di sostanze e materiali inquinanti e la previsione dei relativi interventi di estrazione e smaltimento del suolo contaminato;
- (viii) le misure idonee per ridurre l'impatto visivo del cantiere, anche attraverso schermature e sistemazioni a verde, soprattutto in presenza di abitazioni contigue e habitat con presenza di specie particolarmente sensibili alla presenza umana;
- (ix) le misure per attività di demolizione selettiva e riciclaggio dei rifiuti con particolare riferimento al recupero dei laterizi, del calcestruzzo e di materiale proveniente dalle attività di cantiere con minori contenuti di impurità, le misure per il recupero e il riciclaggio degli imballaggi.

26.11. Il Fornitore s'impegna, anche per conto dei propri dipendenti e collaboratori, a tenere comportamenti conformi a quanto previsto dal Codice Etico e dal D. Lgs 231/2001 e prende altresì atto che l'inosservanza di una qualsiasi delle previsioni dei citati Codice Etico e del D. Lgs 231/2001 in relazione all'esecuzione del Contratto costituisce un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Contratto in forza del quale F.F.M. sarà legittimata a risolvere il presente Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile fermo restando il risarcimento di tutti i danni e il diritto di F.F.M. di escutere la Garanzia di Performance prestata dal Fornitore.

ARTICOLO 27. PERSONALE DEL FORNITORE

- 27.1. Il personale destinato all'esecuzione del Contratto dovrà essere, per personale, numero e qualità, adeguato all'importanza del Contratto e il Fornitore si impegna a sostituire il personale che, ad insindacabile giudizio di F.F.M., non soddisfi detto requisito.
- 27.2. Il Fornitore ha l'obbligo di (i) garantire che il proprio personale, nonché quello di eventuali subcontraenti, ove espressamente autorizzati, rispetti la Normativa Applicabile ed in materia di tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro nello svolgimento della Fornitura; (ii) mantenere la disciplina nel cantiere e (iii) evitare che il proprio personale possa turbare in alcun modo lo svolgimento delle attività del quartiere fieristico. Qualora il personale si rendesse responsabile di azioni giudicate gravi dal Direttore Lavori, allo stesso è riconosciuta l'autorità di disporre l'immediata espulsione dello stesso senza che il Fornitore possa richiedere proroga o danni.

F.F.M. si riserva comunque il diritto di ottenere l'allontanamento dal cantiere di personale ad essa non gradito fermo restando che tale richiesta di allontanamento sarà formulata da F.F.M. al Fornitore esclusivamente tramite il rappresentante di quest'ultimo, tenuto conto che F.F.M. non avrà alcun potere direttivo nei confronti del personale del Fornitore o di eventuali subcontraenti autorizzati che resta esclusivamente in capo ai rispettivi datori di lavoro.

- 27.3. Il Fornitore dovrà imporre al proprio personale il rispetto della normativa antinfortunistica e del regolamento di cantiere, assumendo ogni responsabilità per i danni che, in caso di inosservanza, dovessero derivare allo stesso personale, a terzi o a cose.

ARTICOLO 28. RECESSO

- 28.1. F.F.M. avrà la facoltà di recedere unilateralmente dal presente Contratto in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Fornitore con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari. In caso di esercizio di detta facoltà di recesso, in espressa deroga all'art. 1671 del Codice Civile, per quanto occorrer possa, si applicherà quanto segue.

- 28.2. F.F.M. si riserva il diritto di recedere dal presente Contratto, mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi in tal senso al Fornitore, in una qualsiasi dei seguenti momenti:

- (a) prima che il Fornitore abbia iniziato l'organizzazione del cantiere, nel qual caso, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennizzo di sorta anche per il mancato guadagno;
- (b) durante l'esecuzione della Fornitura e/o successivamente alla sottoscrizione del Verbale di Consegna Area nel qual caso, F.F.M. sarà tenuta a corrispondere al Fornitore – dedotte le penali maturate – gli importi relativi alle prestazioni già eseguite, nonché ai materiali già ordinati di cui non sia più possibile annullare l'ordine, il tutto come certificato dal Direttore dei Lavori e ad un'indennità in misura pari al 5% (cinque per cento) dell'importo della Fornitura non eseguita, a titolo di indennizzo a definitiva tacitazione di ogni e qualsiasi pretesa del Fornitore anche per il mancato guadagno.

Il pagamento di quanto dovuto in favore del Fornitore in base a quanto precede non potrà essere considerato quale condizione per la riconsegna del cantiere da parte del Fornitore e sarà fatto in esito all'emissione del Verbale di Consegna Finale.

In tutti i casi di cessazione, per qualsivoglia motivo, del presente Contratto, il Fornitore si impegna a concordare con F.F.M. le modalità di consegna di tutti i documenti, le certificazioni e/o i registri relativi alla Fornitura eseguita sino a quel momento. Il pagamento di quanto eventualmente ancora dovuto in favore del Fornitore in esito a tale risoluzione sarà eseguito solamente a valle della consegna di quanto precede e positiva verifica della completezza della documentazione ricevuta.

- 28.3. Resta salvo il diritto di F.F.M. di far valere nei confronti del Fornitore tutti gli eventuali vizi o difformità riscontrati anche successivamente alla data del recesso relativi alla Fornitura eseguita dal Fornitore.

ARTICOLO 29. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

- 29.1. Fermo restando quanto previsto per il caso di mancato rispetto dei termini intermedi o finali previsti dal Programma Generale, F.F.M. ha la facoltà di verificare in corso di esecuzione lo svolgimento, lo stato e l'esecuzione della Fornitura. F.F.M. conserverà altresì la facoltà di agire in base agli articoli 1453 e seguenti e, ove applicabile, 1668 del Codice Civile.

- 29.2. Il presente Contratto si intenderà risolto di diritto, con effetto immediato ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi in tal senso al Fornitore di volersi avvalere della presente clausola, in caso di:

- (i) frode o grave negligenza nell'esecuzione del Contratto da parte del Fornitore;
- (ii) perdita da parte del Fornitore dei requisiti e delle autorizzazioni previste dalla Normativa Applicabile per procedere all'esecuzione della Fornitura;
- (iii) mancato adempimento degli Ordini di Servizio;
- (iv) sospensione dell'esecuzione del Contratto per un periodo eccedente 30 (trenta) giorni, in dipendenza di una o più violazioni da parte del Fornitore e/o dei subcontraenti delle norme e delle previsioni contrattuali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- (v) accumulo, da parte del Fornitore, di almeno 60 (sessanta) giorni di ritardo sui termini intermedi e/o finali;
- (vi) sospensione del Contratto da parte del Fornitore non dovuta a Cause di Forza Maggiore e/o a sospensione discrezionale richiesta da F.F.M. e/o dal Direttore dei Lavori;
- (vii) mancato avvio o riavvio del cantiere ai sensi del Paragrafo 15.3;
- (viii) violazione delle dichiarazioni e obblighi del Fornitore di cui all'Articolo 4 (*Dichiarazioni e Garanzie del Fornitore*);
- (ix) violazione delle previsioni di cui all'Articolo 34 (Divieto di Cessione), Articolo 35 (*Subcontratto*) e Paragrafo 22.10 (*Divieto di cessione dei crediti*);
- (x) violazione da parte del Fornitore di uno qualsiasi degli obblighi previsti ai Paragrafi 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 5.9 e 5.11 (*Obblighi del Fornitore*), Articolo 19 (*Assicurazioni*), Articolo 25 (*Garanzia*), Articolo 26 (*Osservanza della Normativa Applicabile e delle previsioni contrattuali*), Articolo 27 (*Personale del Fornitore*), Articolo 37 (*Modificazioni negli assetti del Fornitore*) e Articolo 38 (*Interferenze tra imprese*) e dei corrispondenti obblighi;
- (xi) nelle ipotesi previste dall'Allegato 29.2;
- (xii) nelle ulteriori ipotesi previste nel presente Contratto.

29.3. In ogni caso di risoluzione ai sensi del presente Articolo 29, o comunque in caso di risoluzione per inadempimento del Fornitore:

- (a) F.F.M. potrà direttamente procedere al completamento della Fornitura ovvero, a propria scelta, avvalersi di altre imprese a tal fine, addebitando i relativi costi al Fornitore;
- (b) il Fornitore non sarà liberato dalle proprie obbligazioni o responsabilità maturate ai sensi del presente Contratto; e
- (c) il Fornitore non avrà diritto a percepire alcuna somma fintanto che non siano determinati il costo necessario per l'ultimazione della Fornitura e/o la rimozione di vizi e difetti, ogni danno subito da F.F.M. e ogni altra somma a cui F.F.M. abbia diritto.

ARTICOLO 30. FORZA MAGGIORE

30.1. Ciascuna Parte si impegna a comunicare per iscritto all'altra Parte il verificarsi di ogni Causa di Forza Maggiore, che sia rilevante rispetto alle proprie obbligazioni contrattuali, entro 48 (quarantotto) ore dalla conoscenza della stessa (o il minor termine richiesto dall'urgenza), indicando il possibile impatto del verificarsi di tale Causa di Forza Maggiore sul Programma Generale e le azioni che tale Parte intende intraprendere per mitigare gli effetti della Causa di Forza Maggiore. La Parte colpita dalla Causa di Forza Maggiore dovrà altresì prontamente comunicare all'altra Parte quando tale Causa di Forza Maggiore cessi di esistere. Qualsiasi mancanza o ritardo della comunicazione dell'esistenza o della cessazione di una Causa di Forza Maggiore determinerà la responsabilità di tale Parte colpita dalla Causa di Forza Maggiore per i

danni sofferti dall'altra Parte e che avrebbero potuto essere evitati o contenuti se tale Parte ne avesse ricevuto tempestiva notizia.

- 30.2. Resta inteso che, per l'intera durata della Causa di Forza Maggiore, la Parte colpita dalla Causa di Forza Maggiore sosterrà tutti i costi di propria competenza. I termini stabiliti nel presente Contratto e nel Programma Generale verranno prorogati, previa richiesta scritta della Parte colpita, di un periodo pari alla durata della Causa di Forza Maggiore, fermo restando che la Parte colpita dalla Causa di Forza Maggiore si adopererà per minimizzare l'impatto di tale Causa di Forza Maggiore sul Programma Generale. Ove la Parte colpita dalla Causa di Forza Maggiore sia il Fornitore, questi non potrà richiedere alcun aumento del Corrispettivo o altro indennizzo in relazione al verificarsi della Causa Forza Maggiore, così come per il conseguente prolungamento di cantiere dovuto alla stessa, laddove tale Causa di Forza Maggiore non superi i 90 (novanta) giorni solari. Nel caso in cui tale Causa di Forza Maggiore superi i 90 (novanta) giorni solari, laddove la Parte colpita dalla Causa di Forza Maggiore fosse il Fornitore, questi avrà diritto, a far tempo dal 91° (novantunesimo) giorno solare, al solo pagamento degli oneri di prolungamento cantiere debitamente documentati e giustificati.
- 30.3. In ogni caso la Parte colpita dalla Causa di Forza Maggiore farà del proprio meglio al fine di ridurre le conseguenze della Causa di Forza Maggiore e farà tutto quanto in proprio potere per ristabilire nel più breve tempo possibile le condizioni di normalità e ridurre l'eventuale danno in capo all'altra Parte, restando inteso che ove la Parte colpita dalla Causa di Forza Maggiore fosse il Fornitore, questi non avrà diritto ad alcuna estensione dei tempi per l'esecuzione della Fornitura, nel caso in cui non implementi diligentemente tutte le azioni di mitigazione sopra indicate.
- 30.4. Nel caso in cui una Causa di Forza Maggiore si protragga ininterrottamente per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni consecutivi, ovvero per più di 120 (centoventi) giorni non consecutivi, F.F.M. avrà il diritto recedere dal presente Contratto, senza che sia dovuto alcun compenso in favore del Fornitore, fatto salvo il versamento in favore del Fornitore di quanto previsto al Paragrafo 30.2 che precede e della parte del Corrispettivo dovuta in proporzione alle prestazioni eseguite e nei limiti in cui gli stessi siano utili a F.F.M., con esclusione di qualsivoglia ulteriore ristoro, indennizzo o risarcimento a favore del Fornitore, a qualsivoglia titolo.

ARTICOLO 31. SOLVE ET REPETE

- 31.1. Resta inteso e convenuto tra le Parti che, in caso di qualsiasi contestazione, disputa, disaccordo tra F.F.M. e il Fornitore in relazione al presente Contratto e a quanto in esso previsto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1462 del Codice Civile, il Fornitore non potrà, anche in deroga all'articolo 1460 del Codice Civile, negare, sospendere, ritardare, interrompere e/o modificare l'esecuzione delle proprie obbligazioni di cui al presente Contratto, anche qualora ritenesse di vantare o dovesse vantare diritti e/o ragioni di credito e/o avanzasse eccezioni di inadempimento e/o contestazioni di qualsiasi genere nei confronti di F.F.M..
- 31.2. A tal fine, il Fornitore rinuncia espressamente e sin d'ora a qualsiasi diritto possa derivargli dall'applicazione dell'articolo 1460 del Codice Civile.
- 31.3. Rimane inteso che il Fornitore potrà far valere tali diritti, ragioni, eccezioni e contestazioni soltanto dopo aver provveduto all'integrale adempimento ai propri obblighi discendenti dal Contratto.

ARTICOLO 32. ESECUZIONE IN DANNO

- 32.1. Qualora il Fornitore non dia corso alle prestazioni ordinate da F.F.M. anche per il tramite del Direttore dei Lavori e/o dei propri consulenti, alla scadenza di un termine perentorio all'uopo fissato, F.F.M. avrà diritto di provvedere alla loro esecuzione, direttamente o a mezzo di terzi.

- 32.2. Gli oneri così sostenuti da F.F.M. saranno a carico esclusivo del Fornitore, che sarà altresì tenuto al risarcimento dei danni.

ARTICOLO 33. RISERVATEZZA E PROPRIETÀ INTELLETTUALE – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DELLE INFORMAZIONI RISERVATE

- 33.1. Le Parti si impegnano ad osservare scrupolosamente, ciascuna per gli aspetti di propria competenza, le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679) e successive modifiche ed integrazioni, nonché ad adempiere tutti gli obblighi procedurali ivi disposti, e si danno reciprocamente atto che sono state rese note le rispettive informative privacy, conformemente alle disposizioni ivi previste.
- 33.2. Il Fornitore dichiara e garantisce inoltre che tutti i dati personali (ivi inclusi a titolo esemplificativo i dati personali dei propri dipendenti, collaboratori, ausiliari, esponenti e/o delegati) che verranno trasmessi e/o comunicati da quest'ultimo a F.F.M. in esecuzione di quanto previsto dal presente Contratto saranno trattati, raccolti, consegnati e trasmessi in conformità a quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE e dalla Normativa Applicabile; e che F.F.M., nel pieno rispetto della Normativa Applicabile in materia di trattamento dei dati personali, possa legittimamente e lecitamente conservare e trattare tali dati per finalità legate all'esecuzione del presente Contratto, con facoltà di condividere tali dati con terzi esclusivamente per finalità correlate all'esecuzione del presente Contratto, il tutto nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità, e di tutela della riservatezza e dei diritti di ciascun interessato. Tale dichiarazione viene resa e la connessa obbligazione viene assunta dal Fornitore ai sensi dell'art. 1381 del Codice Civile, anche per gli eventuali subcontraenti autorizzati. Si allega l'informativa privacy *sub* **Allegato 33.2.**
- 33.3. L'acquisizione e l'utilizzo delle Informazioni Riservate da parte del Fornitore saranno disciplinati dai seguenti termini e condizioni:
- (a) il Fornitore dà atto e riconosce che le Informazioni Riservate sono di carattere strettamente riservato e confidenziale e si impegna pertanto a non comunicare, trasmettere, divulgare o diffondere le Informazioni Riservate, in tutto o in parte e in qualsiasi modo o forma, a qualsiasi terzo, salvo che con il preventivo consenso scritto da parte di F.F.M., nonché a trattare tali Informazioni Riservate in modo da mantenerne la natura confidenziale e riservata, adottando tutte le misure all'uopo necessarie ed opportune al fine di tutelarne la riservatezza;
 - (b) il Fornitore si impegna a non utilizzare le Informazioni Riservate per scopi e finalità diverse da quelle per le quali le Informazioni Riservate sono state messe a sua disposizione da parte di F.F.M. e come sopra indicate e, quindi, solo ed esclusivamente nella misura strettamente necessaria all'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto. In attuazione di quanto precede, le Informazioni Riservate potranno essere comunicate solo ed esclusivamente agli Ausiliari che abbiano ragionevole e comprovata necessità di conoscerle ai fini dell'esecuzione del presente Contratto e, al tempo stesso, limitatamente alle Informazioni Riservate strettamente necessarie per lo svolgimento delle relative mansioni dell'Ausiliario.
 - (c) il Fornitore riconosce espressamente che le Informazioni Riservate, con tutti i relativi sviluppi, evoluzioni, elaborazioni e opere derivate sono oggetto diritti di proprietà intellettuale di titolarità di F.F.M.
- 33.4. F.F.M. è e rimarrà la piena ed esclusiva titolare dei diritti di proprietà intellettuale esistenti alla data di sottoscrizione del presente Contratto, ivi incluso il diritto esclusivo di utilizzare i relativi

beni immateriali, posto che nulla nel presente Contratto può essere inteso o interpretato nel senso di costituire o far nascere in capo al Fornitore una licenza o qualsivoglia diritto, interesse o titolo di qualsiasi tipo e natura in relazione ai medesimi diritti di proprietà intellettuale e beni immateriali.

- 33.5. F.F.M. sarà unica ed esclusiva titolare a titolo originario (ipso iure) di tutti gli eventuali diritti di proprietà intellettuale scaturenti dall'attività di cui al presente Contratto, titolati e non titolati, ivi inclusi senza limitazione ogni progetto, disegno, materiale, lavoro, invenzione, sviluppo, know-how, invenzione, opera dell'ingegno, segreto commerciale e ogni altro bene immateriale che possa essere realizzato, sviluppato, ideato o scoperto da o rivelata al Fornitore (e/o i suoi Ausiliari) nell'esecuzione del presente Contratto, con ogni compenso da ritenersi già integralmente incluso nei Corrispettivi, che il Fornitore riconosce essere sufficiente ed adeguato a tal fine.

Resta inteso che il Fornitore dichiara e garantisce tutto quanto precede, impegnandosi a contrattualizzare all'uopo gli Ausiliari e ogni soggetto coinvolto in attività inventive o creative, nonché in generale a prestare in ogni modo la propria assistenza a F.F.M. relativamente all'ottenimento, mantenimento e protezione di ogni diritto di proprietà intellettuale, salvo rimborso spese preventivamente concordato tra le Parti.

- 33.6. Il Fornitore concede altresì a F.F.M. una licenza mondiale, a tempo indeterminato, non esclusiva ed esente da royalty, per utilizzare e/o sub-licenziare l'uso della proprietà intellettuale preesistente del Fornitore che possa essere ragionevolmente necessaria per consentire al Fornitore di sfruttare pienamente la proprietà intellettuale relativa all'esecuzione del presente Contratto, con ogni compenso da ritenersi già integralmente incluso nel Corrispettivo, che il Fornitore riconosce essere sufficiente ed adeguato a tal fine.
- 33.7. Le previsioni di cui ai precedenti Paragrafi saranno efficaci a partire dalla data di sottoscrizione del presente Contratto e resteranno in vigore per un periodo di 10 (dieci) anni a seguito della data di cessazione dei suoi effetti per qualsiasi causa, salvo l'ulteriore periodo di protezione per le Informazioni Riservate che costituiscono "segreti commerciali" come previsto dagli articoli 98 e 99 del D. Lgs. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale).

ARTICOLO 34. DIVIETO DI CESSIONE

- 34.1. Il presente Contratto non potrà essere neppure parzialmente ceduto dal Fornitore. Il mancato rispetto di tale obbligo darà facoltà a F.F.M. di risolvere il Contratto con effetto immediato, previa semplice comunicazione scritta, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni e di escutere la Garanzia di Performance prestata dal Fornitore.
- 34.2. F.F.M. ha facoltà di cedere il presente Contratto in tutto od in parte a terzi, a propria discrezione. Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Fornitore presta il proprio consenso alla cessione.

ARTICOLO 35. SUBCONTRATTO

- 35.1. Fermo restando quanto previsto al successivo Paragrafo 35.2 e fatti salvi i subcontratti espressamente autorizzati per iscritto da F.F.M. prima della sottoscrizione del presente Contratto, è fatto divieto al Fornitore di cedere o subaffidare, in tutto o in parte, le prestazioni oggetto del presente Contratto. Il mancato rispetto di tale obbligo darà facoltà a F.F.M. di risolvere il Contratto con effetto immediato, previa semplice comunicazione scritta, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni e di escutere la Garanzia di Performance prestata dal Fornitore.

- 35.2. Il divieto di subcontratto si riferisce anche a qualsiasi tipo di prestazione di mano d'opera. Qualora il Fornitore intenda subaffidare a terzi l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto dovrà preventivamente comunicare per iscritto tale richiesta a F.F.M., al Direttore dei Lavori, al CSE ed al Responsabile dei Lavori, caricando i documenti indicati *sub Allegato 35.2* (*"Approvazione del Subcontratto: Documenti Richiesti"*) su apposita piattaforma che sarà resa accessibile con comunicazione scritta da parte di F.F.M.
- F.F.M. potrà – a sua insindacabile discrezione – approvare o negare la richiesta di autorizzazione al subcontratto, comunicando la propria risposta al Fornitore e, per conoscenza, al Direttore dei Lavori, al CSE ed al Responsabile dei Lavori, restando inteso che, in caso di mancato riscontro entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta, la richiesta del Fornitore si intenderà rigettata.
- 35.3. L'eventuale autorizzazione da parte di F.F.M. al subcontratto non darà luogo ad alcun rapporto contrattuale o anche di mero fatto tra F.F.M. ed il relativo subcontraente, ferma in ogni caso restando la piena e incondizionata responsabilità del Fornitore nei confronti di F.F.M., dei suoi aventi causa e dei terzi in genere, anche relativamente alle prestazioni affidate a terzi, incluso per quanto attiene al rispetto di tutte le previsioni del presente Contratto, delle norme sulla prevenzione infortuni e la salvaguardia della salute e della sicurezza, giuslavoristiche in genere, incluso il corretto pagamento delle retribuzioni, della contribuzione e dei premi assicurativi, sia alla rispondenza della Fornitura ai requisiti richiesti dal presente Contratto ed alla regola dell'arte.
- 35.4. In ogni caso, ciascuno dei subcontraenti sarà incondizionatamente tenuto a redigere il proprio Piano Operativo di Sicurezza, ad ottemperare alle previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento, così come del Codice Etico e del D. Lgs. 231/2001.
- 35.5. È fatto espresso divieto di procedere al subcontratto di secondo livello (c.d. "a catena").
- 35.6. F.F.M. si riserva di effettuare i controlli che riterrà più opportuni sui subcontratti autorizzati e sulle imprese esecutrici dei medesimi, anche tramite analisi della Documentazione del Personale per quanto riguarda la situazione dei pagamenti dei trattamenti retributivi, dei versamenti contributivi, previdenziali ed assistenziali e delle ritenute fiscali effettuati dalle medesime imprese subcontraenti. Nessun controllo, approvazione, commento, né il mancato controllo e/o approvazione, da parte di F.F.M. e/o del Direttore dei Lavori, in merito a qualunque subcontraente o a qualunque subcontratto diminuirà o altrimenti modificherà in alcun modo alcuna delle responsabilità e obbligazioni del Fornitore nascenti dal presente Contratto.
- 35.7. Il Fornitore garantisce, anche ai sensi dell'articolo 1381 del Codice Civile, l'esatto adempimento da parte dei subcontraenti di tutte le obbligazioni di cui al presente Contratto, manlevando, in conformità a quanto previsto dal precedente Articolo 5 (*Responsabilità del Fornitore – Standard di Diligenza – Obblighi del Fornitore – Progetto*), F.F.M. da ogni responsabilità che le possa derivare per effetto dell'inadempimento dei subcontraenti. E' facoltà di F.F.M. richiedere per iscritto al Fornitore ad ogni avvenuto pagamento delle fatture emesse dalla stessa, evidenza dell'avvenuto pagamento delle spettanze dovute ai dipendenti del subcontraente impiegati nel subcontratto nonché dei contributi previdenziali mediante trasmissione della Documentazione del Personale e delle ritenute fiscali. Qualora il Fornitore non dia evidenza di quanto sopra entro il termine di cui all'Articolo 5 (*Responsabilità del Fornitore – Standard di Diligenza – Obblighi del Fornitore – Progetto*), F.F.M. potrà sospendere i successivi pagamenti a favore del Fornitore fino al momento del suo adempimento senza che decorrano interessi moratori di sorta, né sia riconosciuto onere alcuno. In caso di subcontratto, il Fornitore dovrà indicare, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere, oltre a tutti i dati richiesti dalla Normativa Applicabile e dal presente Contratto, anche i nominativi di tutte le imprese subcontraenti operanti all'interno del

cantiere medesimo. Il Fornitore dovrà accertarsi che i mezzi utilizzati dalle imprese subcontraenti abbiano il marchio denominativo e/o figurativo riportante il Fornitore di appartenenza. Resta inteso che F.F.M. potrà escludere dall'elenco delle attività subaffidabili dal Fornitore, di cui al presente Articolo, quelle attività per le quali siano state riscontrate carenze nella qualità realizzativa e nel rispetto delle regole concordate per la gestione del subcontratto.

Anche sulla base della Documentazione del Personale F.F.M. si riserva la facoltà di approvare o meno il subcontratto richiesto.

L'autorizzazione di F.F.M., che dovrà essere concessa per iscritto, non comporterà alcuna modifica degli obblighi contrattuali del Fornitore, che rimarrà nei confronti di F.F.M. l'unico e solo responsabile delle prestazioni subaffidate.

- 35.8. Il Fornitore si impegna a fare sì che ogni contratto di subcontratto dovrà prevedere l'assunzione da parte del subcontraente di tutti gli obblighi previsti dal presente Contratto a carico del Fornitore (inclusa la consegna della Documentazione del Personale), ivi compreso l'obbligo di fornire i documenti, le dichiarazioni e le autocertificazioni attestanti il possesso dei Requisiti Reputazionali e di fornire al Fornitore la versione aggiornata dei predetti documenti, dichiarazioni e autocertificazioni qualora, durante lo svolgimento della Fornitura oggetto del presente Contratto, tali documenti, dichiarazioni o autocertificazioni vengano a scadenza ai sensi di legge, nonché di comunicare al Fornitore eventuali variazioni al contenuto di tali documenti, dichiarazioni e autocertificazioni in modo che questi possa informarne F.F.M. Ciascuno dei subcontratti dovrà inoltre (i) prevedere il diritto del Fornitore di risolvere il subcontratto ai sensi dell'Articolo 1454 del Codice Civile per il caso in cui il subcontraente non adempia ai propri obblighi di cui al presente Paragrafo 35.8 e una clausola risolutiva espressa con effetto immediato nelle ipotesi previste dall'Allegato 29.2, e (ii) il preventivo consenso del terzo, espresso ai sensi dell'articolo 1406 del Codice Civile, alla cessione del contratto dal Fornitore a F.F.M. o ad altro soggetto specificamente designato da F.F.M..
- 35.9. È inteso, per quanto possa occorrere, che F.F.M. rimarrà comunque estranea ad ogni rapporto tra i subcontraenti e il Fornitore. Qualora, durante l'esecuzione della Fornitura, F.F.M. contestasse al Fornitore l'inadempimento del subcontraente, il Fornitore dovrà prendere immediate misure per ottenere il tempestivo adempimento del subcontraente e qualora il subcontraente non ponga tempestivamente rimedio al proprio inadempimento, la risoluzione del relativo subcontratto e l'allontanamento del subcontraente dal cantiere. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne F.F.M. da qualsiasi diritto, pretesa, azione, eccezione e/o reclamo che possa essere esercitato e/o fatto valere dai terzi subcontraenti, dal personale o dai collaboratori di questi ultimi, o da qualsiasi Autorità, nei confronti di F.F.M. a causa dell'inosservanza degli impegni e delle garanzie previste al presente Articolo 35.
- 35.10. La risoluzione del subcontratto non darà diritto al Fornitore a risarcimenti o indennizzi di sorta né a spostamenti delle scadenze previste dal Programma Generale.
- 35.11. In caso di (i) inosservanza da parte del Fornitore anche di uno degli obblighi di cui al presente Articolo 35 o (ii) subaffidamento di prestazioni contrattuali a soggetti diversi da quelli autorizzati da F.F.M. e/o subaffidamento di attività non rientranti tra quelle subaffidabili, F.F.M. avrà la facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, fatto salvo il risarcimento dei danni e di escutere la Garanzia di Performance prestata dal Fornitore.

ARTICOLO 36. RAPPRESENTANTE DEL FORNITORE

- 36.1. Il Fornitore avrà facoltà di nominare un proprio rappresentante munito di regolare procura e dotato delle necessarie competenze tecniche, ferma restando in ogni caso la responsabilità del Fornitore per l'operato di tale rappresentante (il "**Rappresentante del Fornitore**").
- 36.2. Al Rappresentante del Fornitore si intenderanno conferite tutte le facoltà necessarie per l'esecuzione del Contratto e per rappresentare il Fornitore nei rapporti con F.F.M., talché, in particolare, ogni accordo concluso in relazione all'esecuzione del Contratto tra F.F.M. e il Rappresentante del Fornitore si intenderà concluso a tutti gli effetti tra F.F.M. e il Fornitore.
- 36.3. F.F.M. potrà in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, richiedere al Fornitore di provvedere alla sostituzione del Rappresentante del Fornitore, fermo restando che, in tale ipotesi, il Fornitore dovrà provvedere alla tempestiva sostituzione dello stesso e tale richiesta di sostituzione non darà al Fornitore o al Rappresentante del Fornitore alcun diritto di esigere compensi o indennità di sorta, né potrà giustificare richieste di proroga delle scadenze previste dal Programma Generale.

ARTICOLO 37. MODIFICAZIONI NEGLI ASSETTI DEL FORNITORE

- 37.1. Il Fornitore riconosce che il presente Contratto è stato sottoscritto in considerazione dell'identità, assetti proprietari, della struttura del Fornitore e degli organismi tecnici e amministrativi dello stesso, del possesso dei Requisiti Tecnici, dei Requisiti Reputazionali, dell'organizzazione imprenditoriale, della capacità costruttiva, finanziaria e del *track record* del Fornitore. Il Fornitore è, pertanto, tenuto a comunicare tempestivamente a F.F.M. per iscritto ed a mezzo raccomandata A.R. o PEC, non oltre il 3° (terzo) giorno di calendario, ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura del Fornitore e negli organismi tecnici e amministrativi oltre ad eventuali cambiamenti sostanziali che dovessero verificarsi nella propria struttura aziendale, gestione o situazione finanziaria. Qualora F.F.M. ritenga che tale cambiamento incida sugli scopi della continuazione del rapporto instaurato in virtù del presente Contratto, F.F.M. si riserva il diritto di recedere dal presente Contratto ai sensi del precedente Articolo 28 (*Recesso*) mediante semplice comunicazione scritta.
- 37.2. L'inosservanza dell'obbligo di comunicazione di cui al presente Articolo 37 darà titolo ad F.F.M. di risolvere il presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile ed il conseguente diritto al risarcimento di ogni danno o spesa che ne dovesse derivare in capo a F.F.M. e ad escutere la Garanzia di Performance prestata dal Fornitore.

ARTICOLO 38. INTERFERENZE TRA IMPRESE

- 38.1. Il Fornitore è tenuto alla cooperazione ed al coordinamento delle misure e degli interventi di protezione e prevenzione dei rischi. In presenza di più imprese o lavoratori autonomi, a vario titolo presenti nel cantiere di cui al presente Contratto, il Fornitore provvede alla redazione e alla consegna del proprio Piano Operativo di Sicurezza con evidenza dei rischi legati alle attività oggetto del Contratto, delle misure per il loro controllo e dei rischi legati alla propria attività che possono avere impatto sui lavoratori di altre imprese eventualmente operanti in contemporaneità ed in prossimità, incluse le imprese incaricate del rinforzo delle strutture portanti, dell'implementazione degli impianti meccanici, elettrici e speciali e della realizzazione di spazi per l'utenza VIP nella testata del fabbricato.

ARTICOLO 39. INEFFICACIA DI PATTUZIONI PRECEDENTI

- 39.1. Il presente Contratto con i relativi Allegati annulla e sostituisce ogni precedente pattuizione comunque intervenuta tra le parti sulla prestazione che ne costituisce l'oggetto.

ARTICOLO 40. FORMA CONVENZIONALE

- 40.1. Le eventuali modifiche o integrazioni dovranno essere effettuate nella forma del presente Contratto e sottoscritte dai legali rappresentanti delle parti o da procuratori muniti dei necessari poteri.

ARTICOLO 41. COMUNICAZIONI E NOTIFICHE

- 41.1. Ogni avviso, comunicazione richiesta o documento da inviarsi ad ognuna delle Parti del presente Contratto dovrà avvenire per iscritto, salvo che sia altrimenti stabilito, e dovrà pervenire tramite pec alla parte interessata al seguente indirizzo:
- per F.F.M.:
Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano
Largo Domodossola 1, 20145 Milano
PEC: fondazionefieramilano@legalmail.it
 - per il Fornitore:
[Denominazione completa del Fornitore]
[Indirizzo completo]
PEC: [indirizzo PEC]
- 41.2. Qualsiasi modifica agli indirizzi sopra indicati sarà valida solo se comunicata per iscritto all'altra Parte.
- 41.3. Il Fornitore, ai fini di qualunque notifica ai sensi del presente Contratto, elegge domicilio speciale presso i propri uffici in cantiere dalla Data di Consegna fino all'Accettazione Provvisoria, salvo diverso accordo per iscritto tra le Parti.
- 41.4. Tutte le notifiche e/o comunicazioni potranno comunque essere validamente indirizzate al domicilio legale del Fornitore.

ARTICOLO 42. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

- 42.1. Il presente Contratto è regolato e sarà interpretato in conformità alla legge della Repubblica Italiana.
- 42.2. Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione ed esecuzione del presente Contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano.

ARTICOLO 43. SPESE

- 43.1. Tutte le spese del presente Contratto, ivi compresi i bolli e le copie nonché, in qualsiasi ipotesi di uso, le eventuali spese di registrazione sono a totale carico del Fornitore.

ARTICOLO 44. NEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO

- 44.1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 1341 del Codice Civile, le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Contratto è stato oggetto di specifica negoziazione in ogni sua clausola.

ARTICOLO 45. DIFFORMITA' TRA DOCUMENTI

- 45.1. Le disposizioni del Contratto e dei relativi Allegati devono intendersi come esplicative le une delle altre. In caso di conflitto tra il presente Contratto ed i suoi Allegati, dovranno osservarsi le seguenti priorità:
- a) Contratto;
 - b) Allegati.

- 45.2. Per quanto attiene alla Documentazione di Progetto *sub Allegato 4.2(i)*, le specifiche tecniche e gli elaborati grafici hanno uguale prevalenza e priorità, fermo restando che, in caso di conflitto, (i) i disegni prevalgono in termini di quantità e posizione, (ii) le specifiche tecniche prevalgono in termini di qualità e prestazioni ed i documenti più specialistici prevalgono sui documenti più generali. Resta inteso che, in caso di duplicazioni o conflitti tra Allegati, vale l'indicazione più restrittiva e favorevole per F.F.M., la quale si intende inclusa nel Corrispettivo. In caso di applicazione di soluzioni più economiche, il minor costo verrà riconosciuto a F.F.M..
- 45.3. Qualora dovesse residuare un conflitto o un'incongruenza, il Fornitore sarà tenuto a richiedere a F.F.M., o F.F.M. potrà fornire di sua iniziativa al Fornitore, istruzioni idonee a risolvere il conflitto o l'incongruenza, adottando la soluzione che massimizzi la qualità e completezza della Fornitura e le prestazioni del Fornitore e minimizzi il tempo di realizzazione. Tali istruzioni saranno vincolanti per il Fornitore e non costituiranno Varianti né daranno altrimenti titolo al Fornitore a ottenere qualsivoglia maggiore compenso, indennizzo o proroga di termini (o esonero dalle conseguenze del mancato rispetto di termini).

ARTICOLO 46. ELENCO DEGLI ALLEGATI

46.1. Sono allegati al presente Contratto e ne costituiscono a tutti gli effetti parte integrante:

Allegato "A"	PLANIMETRIA DELL'AREA
Allegato "B"	FORNITURA OGGETTO DEL CONTRATTO
Allegato "C"	REQUISITI TECNICI
Allegato "E"	DOCUMENTAZIONE DI GARA
Allegato "H"	PROGRAMMA GENERALE
Allegato 1.3.2	AUTORIZZAZIONI DI COMPETENZA DI F.F.M. GIA' OTTENUTE
Allegato 3.1	DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI
Allegato 4.2(i)	DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO
Allegato 5.3(xxiii)(a)	REQUISITI DELLA GESTIONE E CONDIVISIONE DEI DATI (PROGETTO COSTRUTTIVO, AS BUILT, CERTIFICAZIONI, VARIE, ...)
Allegato 5.3(xxiii)(b)	DOCUMENTAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI IN GARANZIA
Allegato 22.1.	WBS DI RIFERIMENTO PER I SAF
Allegato 25.1	GARANZIA DI PERFORMANCE
Allegato 26.7	DICHIARAZIONI ULTERIORI DEL FORNITORE
Allegato 29.2	CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA (IPOTESI DI APPLICAZIONE)
Allegato 33.2	INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Allegato 35.2	APPROVAZIONE DEL SUBCONTRATTO; DOCUMENTI RICHIESTI